



**CONFEDERAZIONE ITALIANA
AUTONOMA LAVORATORI**

Il Sindacato

che dà Voce e Valore al Lavoro

STATUTO

*della
Confederazione Italiana
Autonoma Lavoratori
in sigla: CONF.I.A.L.*

*Approvato dagli Organismi
Statutari con Verbale n.79,
Delibera n.1 del 28/01/2025*



STATUTO CONF.I.A.L.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI

ART. I - DENOMINAZIONE

Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2013 alle ore 18:10, presso la sede sociale in Roma è stata costituita la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI**, in sigla **CONF.I.A.L.**, anche **CONFIAL** e può nelle comunicazioni interne ed esterne, essere richiamata e/o definita anche semplicemente come **Confederazione Nazionale**. Il relativo Atto costitutivo è stato depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Roma, Territoriale di Roma 1 Trastevere in data 05/03/2013 e registrato al n 5647, Serie 3°. Detto atto costitutivo è parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente Statuto e ss.mm.ii. .

Il logo registrato con eventuali modifiche e aggiornamenti, sia dello Statuto che del logo stesso, è incluso anche nei formati grafici del presente Statuto.

La **CONF.I.A.L.** è unica titolare dei propri segni distintivi, cioè del logo e della propria denominazione “**Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori**” e del relativo acronimo “**CONF.I.A.L.**”, anche **CONFIAL**.

La sede legale nazionale è in Roma. La Confederazione Nazionale può istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale e, eventualmente, anche all'estero. La durata dell'Organizzazione sindacale **CONF.I.A.L.** è a tempo indeterminato. Le eventuali variazioni di indirizzo della sede legale nazionale potranno essere apportate tramite specifica delibera della segreteria nazionale, su proposta del segretario generale confederale.

La **CONF.I.A.L.** è un'associazione di diritto privato e non persegue fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti. E' il sindacato democratico ed unitario di lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate di ogni convinzione religiosa, politica e di appartenenza etnica. Attraverso la **CONF.I.A.L.** questi si associano per la promozione, la tutela e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi e professionali, economici, morali e sociali, nel profondo rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Può sottoscrivere Patti e Accordi Interconfederali con altre Organizzazioni autonome e non e aderire a Confederazioni Internazionali ed Europee e può costituire sedi in Italia e all'Estero.

La **CONF.I.A.L.** è unica titolare dei propri segni distintivi, cioè della propria denominazione “**Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori**” e del relativo acronimo “**CONF.I.A.L.**”, anche **CONFIAL**.

Tutte le strutture territoriali confederali e di federazione, ad ogni livello, facenti parte della **CONF.I.A.L.**, sono tenute a rispettare il presente statuto nazionale ed i suoi regolamenti attuativi, nonché lo statuto provinciale o regionale, di federazione o confederale di riferimento.

Gli Statuti ed i Regolamenti delle strutture di cui al presente articolo, emanate o promosse dalla **CONF.I.A.L.**, devono conformarsi con i propri statuti ai vari livelli, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, alle norme contenute nel presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione.

E' fatto obbligo per tutte le strutture sottostanti, sia di federazione che confederali ai vari livelli, approvare e depositare gli statuti di riferimento concordati e definiti con la Confederazione Nazionale presso la competente Agenzia delle Entrate territoriale di riferimento, pena la nullità dell'atto ed il commissariamento della struttura.

Le Federazioni Nazionali di Categoria, affiliate o promosse dalla Confederazione, le Strutture Regionali e tutti gli Enti, Società, Associazioni comunque promossi o partecipati dalla **CONF.I.A.L.**, per come definite ed elencate del Regolamento di Attuazione del presente Statuto, sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla **CONF.I.A.L.**; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa, come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla Federazione Nazionale di Settore o Categoria, alla Struttura Regionale Confederale, alla Struttura Provinciale Confederale, all'Ente o Associazione aderente alla **CONF.I.A.L.** che li ha posti in essere e le ha contratte.

La **CONF.I.A.L.** non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa di tali atti amministrativi e/o obbligazioni per il fatto dell'autonoma adesione alla Confederazione delle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, anche se promosse e attivate dalla Confederazione Nazionale e della promozione/partecipazione degli Enti e Associazioni descritti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto, nonché dell'adesione in seconda affiliazione alla **CONF.I.A.L.** di qualsiasi altra struttura.

La Confederazione risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale, nella qualità di legale rappresentante della Confederazione nazionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione Nazionale a favore di strutture federali o confederali ai diversi livelli, costituiscono attività di mera assistenza della **CONF.I.A.L.** per sviluppo e crescita dell'Organizzazione, più complessivamente intesa, senza assunzione di corresponsabilità, che è espressamente esclusa.

Le strutture **CONF.I.A.L.**, gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti indicati nel presente Statuto e meglio definiti nel regolamento di attuazione dello stesso, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale, così come in esso fissato allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nello stesso.

Le/I Segretarie/i Generali e le/i Tesoriere/i di tutte le strutture **CONF.I.A.L.** sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti di lavoro subordinato eventualmente attivato e con gli Istituti previdenziali, per l'eventuale mancato versamento degli oneri contributivi e di tutti gli adempimenti fiscali, tributari e imposte locali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale, per le obbligazioni assunte a vario titolo.

Le Federazioni Nazionali di Categoria o di Settore sono associazioni sindacali autonome, che aderiscono alla **CONF.I.A.L.** ed hanno un autonomo patrimonio e rispondono delle obbligazioni, attive e passive, senza che la Confederazione possa essere chiamata a risponderne a nessun titolo e per nessuna causa.

I segretari responsabili, quali legali rappresentanti protempore, delle Federazioni Nazionali di Categoria o di Settore, sia affiliate che promosse e, comunque, patrimonialmente autonome, sottoscrivono con il segretario generale nazionale della Confederazione all'atto dell'assunzione dell'incarico specifica manleva da ogni responsabilità per le obbligazioni passive che si andranno eventualmente ad assumere.

Le **Federazioni Nazionali di Categoria o Settore**, per come definite dall'Albo delle Strutture del Regolamento di attuazione allegato, godono di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto che attribuiscono poteri alla Confederazione ed alle strutture orizzontali e Federali sui loro livelli territoriali sottostanti.

Le Federazioni Nazionali di Categoria sono organizzate sul territorio, ai fini dei congressi confederali, secondo le modalità contenute nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione congressuale ed hanno l'obbligo di rilasciare agli associati la tessera stabilita dalla Confederazione nazionale.

Le **Strutture Confederali** ai diversi livelli territoriali e le **Federazioni**, promosse e/o costituite dalla Segreteria Nazionale Confederale, una volta celebrati i congressi costituenti e nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei suoi regolamenti attuativi, acquisiscono autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa. Esse devono dotarsi di uno specifico codice fiscale e adottare lo statuto della struttura di riferimento, predisposto dalla segreteria nazionale confederale, il quale non potrà essere modificato per alcun motivo. Una volta eletti nei rispettivi Congressi ai vari livelli i segretari responsabili, quali legali rappresentanti protempore, delle strutture territoriali, provinciali e regionali della Confederazione, essendo patrimonialmente autonome, all'atto dell'assunzione dell'incarico sottoscriveranno con il segretario generale nazionale della Confederazione, manleva da ogni responsabilità per le obbligazioni passive che si andranno ad assumere.

In attesa della celebrazione del 1° Congresso costituente di qualsiasi struttura, confederale o di federazione ai diversi livelli territoriali prevista dal presente statuto, per come di seguito specificato, ad avviare la procedura di costituzione della struttura territoriale di riferimento attraverso l'affidamento di incarico ad un commissario con funzioni di reggenza della struttura confederale o di federazione, a qualsiasi livello, sarà la segreteria nazionale confederale con apposita lettera di incarico a firma del Segretario Generale e legale rappresentante ad un dirigente da questa individuato.

In questo caso il Commissario incaricato individua tra gli associati almeno due dirigenti che lo affiancheranno e con questi procederanno a redigere il verbale di recepimento dello statuto della costituente struttura **CONF.I.A.L.** di riferimento, Confederale o di Federazione, che assume la valenza di atto costitutivo della

struttura stessa e, una volta depositato presso la competente Agenzia delle Entrate territoriale, regolerà, unitamente allo statuto nazionale ed il suo regolamento di attuazione, con i quali non potrà essere in contrasto, la vita associativa interna della stessa. Il deposito dello statuto presso la competente Agenzia delle Entrate, conferisce alla struttura incaricata la legittimazione a rappresentare la struttura stessa e autorizza implicitamente il legale rappresentante a richiedere l'apertura del codice fiscale e del conto corrente di sede, quindi di rappresentare l'organizzazione nel territorio e/o settore di riferimento.

Le Federazioni Nazionali di categoria o di settore, nonché le strutture Confederali Territoriali a qualsiasi livello sono quelle previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, sotto la voce "Albo delle Strutture CONF.I.A.L." .

ART. 2 - SCOPI - FINALITA'

La **CONF.I.A.L.** è una Confederazione Sindacale Autonoma, a base democratica, libera e indipendente. È composta da associazioni sindacali promosse dalla Confederazione stessa o che vi aderiscano direttamente o in seconda affiliazione, operanti sul territorio nazionale con piena autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa, previo formale riconoscimento della Segreteria Nazionale Confederale e attraverso il deposito dello statuto predisposto dalla Confederazione nazionale. Ove autorizzate, possono operare anche a livello europeo e internazionale, rappresentando, tutelando e difendendo i lavoratori italiani all'estero, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, dirigenti, i lavoratori autonomi, atipici, interinali, parasubordinati, precari, casalinghe, diversamente abili, lavoratori civili e di guerra, studenti, immigrati, migranti, pensionati, disoccupati e le altre categorie di lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori della gig economy e del digitale, nonché gli inquilini e i consumatori.

Gli obiettivi prioritari della Confederazione sono il miglioramento e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei lavoratori e delle lavoratrici, fondato sui principi di libertà, equità, giustizia sociale e partecipazione alla soluzione dei problemi che si presenteranno nel confronto tra produzione e lavoro. **CONF.I.A.L.** si ispira ai modelli cooperativi e partecipativi, promuovendo la diffusione della conoscenza, dell'istruzione, dell'innovazione tecnologica e digitale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni sociali e promuovere il lavoro e la sua dignità in tutte le sue forme, adeguando i modelli sociali e contrattuali all'evoluzione della società e del mondo del lavoro in continuo cambiamento e trasformazione.

La **CONF.I.A.L.** è autonoma, libera, indipendente, democratica e apartitica, che si ispira ai principi di libertà, uguaglianza, inclusione e solidarietà, nonché ai valori del comunitarismo, ponendo l'attenzione sulla società e sulla comunità, e del personalismo, inteso come dottrina che afferma il valore essenziale dell'individuo nella costruzione della realtà e del mondo del lavoro nelle sue molteplici forme. Inoltre, la Confederazione si rifà alle culture riformatrici e democratiche della realtà italiana ed europea.

La Confederazione Nazionale elabora e propone studi di politica sindacale, lavoro, economia, welfare, relazioni industriali e modelli contrattuali. Promuove inoltre attività attraverso associazioni di volontariato, centri studi, fondazioni o altre forme ritenute opportune, incluse le associazioni di promozione sociale (APS), del terzo settore (ETS), dei consumatori e degli inquilini. Partecipa a trattative e consultazioni nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti e le integrazioni della contrattazione dei diversi settori pubblici e privati, **CONF.I.A.L.** è presente anche nei tavoli di partenariato nazionali, regionali e territoriali.

La Confederazione Nazionale promuove mobilitazioni nazionali, regionali e territoriali, nonché azioni rivendicative e vertenziali sia collettive che individuali, nei confronti di controparti pubbliche e private. Proclama scioperi e altre iniziative volte a sostenere le vertenze promosse, anche in collaborazione con altre organizzazioni sindacali con cui intenda portare avanti azioni comuni.

Organizza convegni di studio sulle problematiche legate al mondo del lavoro, dell'economia, dell'innovazione digitale e del sociale. Diffonde il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica e web, e può costituirsi come casa editrice.

La **CONF.I.A.L.** svolge direttamente o indirettamente, attraverso specifici accordi o convenzioni con soggetti terzi, attività di servizi riconducibili alla tutela e assistenza sociale, sociosanitaria, consumeristica, previdenziale, fiscale, alle politiche abitative e al tempo libero, a favore dei propri associati e tesserati. Per il perseguimento di tali obiettivi, la Confederazione, oltre che di propri dipendenti, quadri e dirigenti incaricati anche a titolo volontario, può avvalersi anche di agenti terzi, aventi personalità giuridica diversa, compresi soggetti operanti nei servizi previdenziali e fiscali.

Essa svolge ogni altra azione diretta e/o indiretta per la realizzazione degli scopi prefissi.

In particolare si propone di:

- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali, previdenziali e fiscali, sia collettivi che individuali, di tutti i lavoratori e delle lavoratrici, con assoluta autonomia di giudizio e libertà;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, e nelle controversie collettive e individuali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- contrastare ogni forma di lavoro irregolare, sommerso e nero, anche attraverso specifici e mirati progetti e ricerche, promuovendo la dignità e il valore del lavoro;
- rappresentare i propri associati nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con le istituzioni statali, centrali e periferiche, a livello regionale e territoriale;
- tutelare e assistere gli iscritti nelle pratiche previdenziali, tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;

- elaborare studi e proposte per le politiche attive del lavoro, nonché per l'integrazione, la solidarietà e l'accoglienza di immigrati e migranti, affrontando i problemi sociali ed economici che interessano i propri associati e il mondo del lavoro in generale.
- istituire, o partecipare, corsi di formazione professionali per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei lavoratori;
- promuovere associazioni culturali, di promozione sociale e del volontariato, del terzo settore, associazioni di tutela dei consumatori, centri studi, fondazioni e degli inquilini e piccoli proprietari di immobili, enti bilaterali e sindacati rappresentativi dei vari settori produttivi, nonché circoli ricreativi e ogni altra attività collaterale utile alla tutela dei lavoratori;
- sviluppare relazioni nazionali ed internazionali con analoghe organizzazioni di categoria degli altri paesi, comunitari ed extracomunitari, anche, con l'apertura di proprie sedi all'estero;
- aderire o affiliarsi ad organizzazioni sindacali sovranazionali anche di livello europeo che condividono i principi fondativi della Unione Europea e del diritto internazionale;
- stipulare patti di unità d'azione o di adesione o di federazione e/o affiliazione con altre Organizzazioni di livello nazionale, che condividono principi e valori e che praticano analoghe finalità con l'obiettivo di una maggiore rappresentatività e rappresentanza in specifici settori e/o comparti, soprattutto del lavoro pubblico;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli e verso immigrati e migranti;
- partecipare alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio delle nazioni, con particolare riguardo all'ambiente, al clima, all'agricoltura, al patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;
- costituire enti operativi e/o società specifici per taluni settori di operatività quali la previdenza e l'assistenza sociale, la formazione professionale, il tempo libero, l'assistenza fiscale, servizi e consulenza legale e giuslavoristica, ecc.
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei lavoratori e dei giovani, nonché allo sviluppo e alla diffusione della cultura per la difesa della legalità e del lavoro regolare, legale e sicuro.
- costituire specifiche associazioni senza scopo di lucro per il terzo settore (E.T.S.) e la promozione sociale (A.P.S.), di volontariato (O.D.V.) promuovendo progetti e organizzando anche la raccolta del 5 e del 2 per mille attraverso specifiche associazioni, ove necessario.

La **CONF.I.A.L.** potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La **CONF.I.A.L.** ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale. Detta decisione viene assunta dalla Segreteria Nazionale in carica su proposta del segretario generale e legale rappresentante pro-tempore.

ART. 3 - FEDERAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

In presenza di consistente base associativa nei territori e in relazione a specifici settori di interesse della Confederazione, verificata la consistenza della base associativa e la necessità di costituzione, previa apposita delibera della Segreteria Confederale, possono essere costituite e strutturate direttamente dalla Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria, settore o comparto, per i seguenti settori:

- **ISTRUZIONE - RICERCA E UNIVERSITA'** (Docenti - Personale Ata - Dirigenti Scolastici);
- **INDUSTRIA** (Chimica, Energia e Manifatturiero - Edili, Costruzioni, Legno Metalmeccanici, Siderurgici e Metallurgici - Concia, Pelli, Cuoio, Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero, etc.)
- **ARTIGIANATO**;
- **FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI** (Funzioni Locali - Funzioni Centrali, Sanità Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.);
- **CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI**;
- **COMUNICAZIONE, DIGITALE, ORIENTAMENTO CONOSCENZA**;
- **POSTALI, POSTELEGRAFONICI**;
- **TRASPORTI**;
- **TURISMO - PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO - TERZIARIO E SERVIZI**;
- **SANITA' PUBBLICA E PRIVATA**;
- **AGRICOLI, AGROALIMENTARI E FORESTALI**;
- **PENSIONATI E WELFARE**;
- **INQUILINI, ASSEGNATARI, PICCOLI PROPRIETARI & TERRITORIO**;
- **POLIZIA PENITENZIARIA - SICUREZZA - GUARDIE GIURATE E AMBIENTALI**;
- **IMMIGRAZIONE E MIGRANTI**;
- **NUOVI LAVORI, LAVORATORI TEMPORANEI, AUTONOMI, ATIPICI, PARTITE IVA, CALL CENTER, ORIENTATORI, DIGITALE**;

ed in ogni caso tutte le categorie e settori merceologici comunque connessi a quelle indicate, anche riferite ai lavoratori ed alle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato e/o atipico e della GIG-Economy, piattaforme digitali e intelligenza

artificiale, ivi compresi i call center.

L'Albo delle Federazioni Nazionali di Settore o Categoria, unitamente alla loro esatta denominazione e relativo acronimo e/o codice di sede, al pari di quelle confederali regionali, provinciali e territoriali, sono contenuti nel regolamento di Attuazione, che è parte integrante e inscindibile del presente statuto e sono vincolanti per la loro denominazione ai vari livelli.

Fermo restando che le federazioni nazionali di categoria, settore o comparto, sono promosse e costituite, esclusivamente, dalla Confederazione Nazionale e per essa dalla Segreteria Generale, possono aderire e/o affiliarsi alla **CONF.I.A.L.**, previa delibera di approvazione di quest'ultima, con modalità legali ed organizzative che potranno essere definite anche con apposito regolamento interno di attuazione del presente statuto, altre Federazioni, Sindacati ed Associazioni già esistenti che necessitino di supporto confederale e che condividono espressamente le finalità della Confederazione, direttamente o in seconda affiliazione.

Parimenti, ove ritenuto utile per le finalità di tutela e di rappresentanza del mondo del lavoro, la Confederazione **CONF.I.A.L.** esclusivamente a livello nazionale, tramite la Segreteria Generale, può sottoscrivere direttamente, o autorizzare, di volta in volta, le Federazioni Nazionali di settore, categoria o comparto, di stabilire patti di affiliazione con altri Sindacati rappresentativi dei settori di riferimento.

In assenza di tale autorizzazione l'eventuale atto di affiliazione viene considerato come violazione al presente statuto e quindi passibile di provvedimento di gestione straordinaria, per come previsto dall'art. 8 del presente Statuto. Ciascuna Federazione di categoria nazionale aderente alla Confederazione, ove ritenuto in via esclusiva da quest'ultima, potrà essere coinvolta nella partecipazione, ovvero far partecipare propri associati, alla costituzione di eventuali enti e/o società di servizi, contribuendo gli stessi -pro quota - al relativo finanziamento richiesto dalla Confe-

ART. 4 - AUTONOMIA

La **CONF.I.A.L.** si configura come un'organizzazione libera, autonoma e indipendente dalle istituzioni pubbliche, da partiti e movimenti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garanzia della libertà di coscienza e dell'autonomia ed indipendenza dell'azione sindacale.

L'autonomia sindacale è pertanto fonte stessa della linea organizzativa della Confederazione e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, una propria posizione, libera da ogni pregiudizio di carattere ideologico e/o politico, di sesso, di etnia o di religione per promuovere un'azione sindacale, esclusivamente legata agli interessi del mondo del lavoro, nel quadro di un armonico sviluppo della società italiana ed europea.

ART. 5 - METODO DEMOCRATICO

La **CONF.I.A.L.** utilizza esclusivamente il metodo democratico nella elezione e/o designazione dei gruppi dirigenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 39 della Costituzione Italiana, e delle Convenzioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), a qualsiasi livello, nel promuovere la propria azione a sostegno delle istituzioni democratiche e del pluralismo politico e sociale, rifiutando, allo stesso tempo la visione classista del lavoro e il collaborazionismo aziendale, ma rivendicando pari dignità e autonomia nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni datoriali, le imprese e le altre organizzazioni sindacali.

Il Congresso Nazionale della Confederazione è il massimo organo assembleare democratico che, sulla base delle tesi sindacali confederali nazionali, determina le scelte programmatiche generali della Confederazione a tutti i livelli; il Consiglio Direttivo Nazionale è lo strumento statutario di garanzia, vigilanza e ossequio della loro attuazione e la Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo e gestionale deliberante su tutte le materie, anche di natura economico/finanziaria e patrimoniale. Le assemblee regionali e provinciali programmatiche congressuali, nonché le strutture territoriali ad ogni livello previste nel presente statuto sono le emanazioni sul territorio della Confederazione Nazionale che realizzano, attraverso i propri organismi di riferimento, la pratica realizzazione sul proprio territorio attraverso politiche di proselitismo in favore di **CONF.I.A.L.** gli scopi e le finalità dell'Organizzazione.

ART. 6 - VITA ASSOCIATIVA

Fondamento della vita associativa della Confederazione è il metodo del confronto democratico sia verso i propri associati e tesserati, che finalizzato al libero dibattito con tutte le altre forze organizzate della società, con un programma di un costante e aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita delle comunità nazionali, di cui la Confederazione si sente e si dichiara parte attiva.

La vita interna della **CONF.I.A.L.** si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutte le iscritte e tutti gli iscritti, secondo le modalità statutarie, possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere ed etnica, purché associati ed in regola con il versamento della quota annua stabilita;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente Statuto, nonché nel Regolamento di Attuazione che è parte integrante e inscindibile del presente statuto;

- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione, avendo rispetto di ogni etnia. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della **CONF.I.A.L.**, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito o accostare i loghi di **CONF.I.A.L.** a quelli di partito;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate dal legale rappresentante e regolarmente costituite. Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 7 - ASSOCIATI

La qualifica di associato alla Confederazione si acquisisce nelle modalità che seguono e solo ed esclusivamente secondo le medesime:

- a) l'iscrizione alla **CONF.I.A.L.** avviene, di norma, tramite il versamento diretto della quota sindacale alla Confederazione azionale, attraverso rilascio di delega con trattenuta mensile in busta paga presso il proprio datore di lavoro pubblico o privato su modello predisposto esclusivamente dalla stessa e contenente sia il logo della Confederazione che quello della specifica Federazione di riferimento, emanata dalla Confederazione, o affiliata. Ad ogni associato attraverso la delega con trattenuta in busta paga sarà rilasciata, senza alcun altro costo aggiuntivo, la tessera relativa all'anno di riferimento predisposta esclusivamente dalla Confederazione nazionale.
- b) Fanno eccezione i pensionati sia del settore pubblico che privato, i lavoratori stagionali e cassaintegrati con prestazioni previdenziali a carico INPS, braccianti agricoli stagionali con prestazioni a carico INPS e i precari, le cui modalità sono definite nel regolamento di attuazione del presente statuto, per i quali in attesa delle necessarie autorizzazioni INPS per i relativi codici dette trattenute possono essere effettuate anche attraverso accordi o protocolli interconfederali con organizzazioni terze presenti nel CNEL in possesso dei necessari codici INPS che autorizzano alla trattenuta su cedolino di pensione o prestazione di disoccupazione e altre indennità di sostegno al reddito.
- c) I lavoratori precari, stagionali, rider, autonomi con contratto di collaborazione continuativa possono iscriversi alla Organizzazione effettuando il versamento della quota sindacale stabilita attraverso versamento a mezzo bollettino postale appositamente predisposto e intestato alla **CONF.I.A.L.** ovvero tramite bonifico sull'IBAN della Confederazione e previo rilascio del relativo attestato di associazione predisposto esclusivamente dalla Confederazione nazionale, con relativo consegna della tessera dell'anno di riferimento;

- c) il versamento della quota di adesione realizzato tramite la Federazione Nazionale del Settore Inquilini e piccoli Proprietari FE.N.I.T. e (ss.mm.ii.), equivale alla iscrizione a **CONF.I.A.L.** e ha valore associativo anche nell'assunzione degli incarichi sia a livello confederale che di settore all'interno della Confederazione su tutto il territorio nazionale.
- d) La struttura associativa della Confederazione è composta da tutti gli iscritti alla stessa, indipendentemente dalla modalità di iscrizione sopra descritta.

Gli associati iscritti a mezzo di delega con trattenuta sindacale in busta paga ed in regola con le quote associative concorrono alla formazione delle cariche e alla vita democratica della Confederazione, con pari dignità. Agli stessi la Confederazione attraverso i suoi organismi, Federazioni di categoria, sedi e dirigenti assicura ai diversi livelli territoriali la tutela dei diritti nei luoghi di lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, nonché una serie di servizi e/o convenzioni.

L'iscritto, sottoscrivendo la delega di adesione alla **CONF.I.A.L.**, può aderire senza ulteriori costi alla specifica Federazione degli Inquilini FE.N.I.T. (ss.mm.ii.) e dei Consumatori FE.DI.CONF (ss.mm.ii.) ed approva il presente Statuto, dichiarando espressamente di averne preso visione sul sito istituzionale della Confederazione e si vincola a rispettarne, unitamente al Regolamento di attuazione, il Codice Etico e/o alla Carta dei Valori, le singole clausole, in specie quelle di cui all'art. 8 in materia di provvedimenti disciplinari e art. 24 in materia di Collegio dei Probiviri, unico soggetto abilitato in caso di conflitti interni, rinunciando così, a dedurre le eventuali controversie innanzi alla magistratura ordinaria, e può contestualmente aderire, senza ulteriori costi, anche a Associazioni di Consumatori e dell'Inquinato promossi da **CONF.I.A.L.** .

Con l'adesione a **CONF.I.A.L.**, quindi, ad ognuna delle sue articolazioni, gli associati che andranno a rivestire cariche nella organizzazione a qualsiasi livello dichiarano, in caso di controversie interne, a rinunciare all'eventuale ricorso alle sedi giurisdizionali, costituendo, quindi, clausola compromissoria, e ad accettare esclusivamente le deliberazioni dell'Organo di giustizia interno alla **CONF.I.A.L.**: il Collegio dei Probiviri Nazionale.

La qualifica di associato onorario della Confederazione può essere conferita al Congresso Nazionale nonché dal Consiglio Direttivo Nazionale della Confederazione, su proposta del Segretario Generale.

La qualifica di associato, anche onorario, alla **CONF.I.A.L.**, comporta l'accettazione totale del presente Statuto e dei suoi regolamenti.

I cittadini che non abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi natura, che non siano titolari di pensione e che non possano essere, quindi, iscritte/i attraverso le Federazioni Nazionali di Categoria, possono comunque aderire alla **CONF.I.A.L.** mediante un apposito Attestato Confederale su modello predisposto esclusivamente dalla Confederazione Nazionale e rilasciato attraverso le strutture territoriali, laddove presenti sul territorio, o dalle Federazioni di Categoria, Associazioni o dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate e Associazioni promosse dalla

CONF.I.A.L., provvedendo al versamento della quota associativa anche in unica soluzione.

L'adesione alla **CONF.I.A.L.** può altresì avvenire in forma collettiva mediante Accordi di seconda affiliazione realizzati dalla Confederazione d'intesa con le Federazioni Nazionali di Categoria interessate.

Alle/agli iscritte/i delle Associazioni che aderiscono alla **CONF.I.A.L.** in seconda affiliazione viene rilasciato l'Attestato di adesione confederale e la relativa tessera. Ogni sede **CONF.I.A.L.** di qualsiasi livello, sia confederale che di categoria sul territorio nazionale, è il luogo dove tutti gli associati e associate, nonché tutti i cittadini possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi direttamente o in convenzione dall'Organizzazione.

La **CONF.I.A.L.** considera la tutela e la promozione dei diritti dei Cittadini, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e delle giovani generazioni, strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto assicura servizi agli associati in termini complementari all'azione di tutela sindacale perseguita da ogni propria articolazione territoriale, confederale e di settore.

Le Tessere e gli Attestati di adesione vengono emessi esclusivamente dalla Confederazione Nazionale e contengono il settore di appartenenza. Non è quindi consentito ad alcuna struttura, eletta o incaricata, stamparne e diffondere esemplari anche simili, anche se provvisori. Essi conferiscono i diritti previsti nei precedenti e successivi artt. del presente statuto. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno al patrimonio organizzativo della **CONF.I.A.L.** e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono soggette al provvedimento disciplinare previsto dal successivo art. 8, lettera e.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti e dirigenti incaricati dalla Confederazione Nazionale o eletti dai congressi costituenti di qualsiasi struttura territoriale confederale, settore e federazione promosse o aderenti alla Confederazione che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati ad iniziativa della Segreteria Generale Confederale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Proibiviri della Confederazione, organo unico legittimato in caso di controversie interne a tutta l'Organizzazione a qualsiasi livello. L'accettazione del presente articolo all'atto della sottoscrizione della delega sindacale che la contempla da parte degli iscritti vale quale clausola compromissoria in caso di controversie relative alla vita associativa della **CONF.I.A.L.** .

Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno della Confederazione e delle Federazioni promosse, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti e definiti nel presente statuto o nel regolamento interno;
- c) attività con altre Associazioni o Organizzazioni Sindacali diverse dalla **CONF.I.A.L.**,

- fatte salve specifiche deroghe della Confederazione Nazionale, per come definite nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- d) inosservanza sulle norme e modalità di riscossione delle deleghe degli associati da parte degli Enti e Aziende, diverse da quelle impartite dalla confederazione e risultante dal modello di riscossione da questa predisposto;
 - e) inosservanza del presente Statuto, del suo regolamento attuativo, Codice Etico e carta dei Valori.
 - f) Le Federazioni di categoria non di diretta emanazione, che abbiano aderito o si siano affiliate con patto associativo o di affiliazione a **CONF.I.A.L.**, le quali violino le norme statutarie o il regolamento interno e/o non siano in regola con le quote associative possono essere sospese o cessate dagli organi preposti della Confederazione.
 - g) Le Federazioni di categoria emanate e/o promosse direttamente da **CONF.I.A.L.**, su proposta del Segretario Generale Confederale e delibera della Segreteria Nazionale, possono essere commissariate.

ART. 9 - CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte esclusivamente dagli associati regolarmente iscritti alla **CONF.I.A.L.** ed in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno di riferimento, mediante il metodo democratico, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente statuto, approvato dalla segreteria nazionale. Gli iscritti in quanto associati a **CONF.I.A.L.** partecipano, ai vari livelli territoriali, sia confederale che delle federazioni di settore e categorie, anche attraverso le Assemblee Programmatiche congressuali, alle elezioni degli organi statutari in occasione dei Congressi della Confederazione e/o delle Federazioni e/o sindacati aderenti, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento congressuale e/o quelle del regolamento di attuazione del presente statuto, unici in grado di regolamentare in via esclusiva la materia.

Le cariche previste dal presente statuto possono essere assunte solo dall'associato in regola con i versamenti delle quote attraverso delega con trattenuta mensile sindacale in busta paga o attestato della Confederazione previo pagamento della quota annuale in unica soluzione stabilita da versare a mezzo bollettino postale o bonifico sul c/c della Confederazione, a condizione che abbiano a loro carico almeno un anno di iscrizione all'organizzazione.

Detti incarichi, tuttavia, non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale Confederale e a presentazione di ricevute con valore fiscale a supporto. La stessa, per impegni di carattere permanente e/o a tempo pieno del dirigente sindacale, ha facoltà di deliberare con apposito atto eventuale indennità di carica e/o rapporto di assunzione, rispettando la legislazione in materia di obblighi fiscali e previdenziali. La carica di segretario generale o di componente la segreteria è compatibile con la costituzione di rapporto di lavoro con l'Organizzazione.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di responsabilità ricoperte all'interno della Confederazione, delle Federazioni e/o dei Sindacati aderenti sono incompatibili tra di loro, fatte salve quelle assunte in funzione commissariale dal Segretario generale della Confederazione, anche per un lungo arco temporale, per provvedimenti commissariali di strutture di Federazione o Confederale ai diversi livelli territoriali.

L'incarico nella Segreteria Confederale è incompatibile con quello di componente della Segreteria di Federazione, a qualsiasi livello, nonché di responsabile di struttura territoriale sia a livello settoriale che confederale.

L'incarico di Segretario Generale della Confederazione è incompatibile con quello di Segretario Responsabile Nazionale o di componente della Segreteria della Federazione di settore, a qualsiasi livello e viceversa, fatte salve eventuali necessità di interventi straordinari su strutture inadempienti, assunte direttamente in capo al Segretario Generale della Confederazione per provvedimenti commissariali di strutture di Federazione o Confederale ai diversi livelli territoriali.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite dalla Segreteria Nazionale Confederale, secondo i dettami del Regolamento di Funzionamento del presente Statuto, che è parte integrante e inscindibile del presente statuto.

L'incarico di Segretario Generale e/o responsabile o coordinatore responsabile a qualsiasi livello è incompatibile con incarichi politici, con quella di Sindaco, Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, con quella di Rappresentante di Associazioni datoriali e con quella di Parlamentare a qualsiasi livello.

La segreteria a fronte di particolari e straordinarie esigenze, ove previsto dal regolamento interno, può stabilire eventuali e motivate deroghe, sulla base di ricorrenti interessi dell'Organizzazione.

L'incarico di dirigente della Confederazione, delle Federazioni Nazionali e degli Enti promossi dalla Confederazione, a qualsiasi livello di rappresentanza, non è incompatibile con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dagli stessi.

È fatto obbligo ad ogni dirigente facente parte di qualsiasi organismo statutario della **CONF.I.A.L.** di essere iscritto alla stessa attraverso delega con trattenuta mensile in busta paga.

Il regolamento di funzionamento di attuazione del presente Statuto potrà meglio regolamentare la materia, ivi compresa la deroga alle incompatibilità derivanti dalla sottoscrizione, da parte della Confederazione Nazionale, di eventuali Patti o Protocolli Interconfederali con altre Confederazioni Autonome, al fine di meglio tutelare la **CONF.I.A.L.** e le sue strutture ai diversi livelli.

ART. 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Confederazione Nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestione o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. All'uopo, ove la normativa vigente lo preveda espressamente, la

Confederazione, per il tramite del legale rappresentante protempore nazionale della confederazione, può promuovere o costituire apposite società di capitali a socio unico per la gestione di quanto previsto nel presente articolo.

Le strutture di categoria, a quelle confederali regionali e provinciali possono - previa autorizzazione e attraverso formale delibera della Segreteria Nazionale **CONF.I.A.L.** - acquisire patrimonio immobiliare da adibire esclusivamente a sede sociale o a circoli e/o sedi di associazioni promosse direttamente dalla stessa. In questo caso ove non costituita a livello nazionale una società di capitale di scopo, le strutture interessate, previa autorizzazione della segreteria confederale nazionale ne potranno costituire una all'uopo.

In caso di scioglimento ovvero accorpamento con altre strutture, il patrimonio immobiliare delle strutture periferiche e di quello delle categorie della **CONF.I.A.L.**, di cui al successivo art. 36 del presente Statuto, diventa automaticamente di proprietà della Confederazione nazionale, così come gli avanzi di esercizio e/o attivi di bilancio delle stesse ex art. 37 del presente Statuto.

ART. 12 - ENTRATE

Le entrate alla Confederazione Nazionale sono costituite:

- dalle quote dei contributi ordinari e volontari degli iscritti a mezzo deleghe sindacali e/o bollettini e da qualsiasi altra, ed eventuale liberalità, compresi quelli derivanti da servizi offerti agli associati;
- da contributi ed elargizioni volontarie da parte di Enti pubblici e privati secondo le norme di legge, lavoratori e/o cittadini o consumatori assistiti e tutelati nelle controversie di lavoro, sia individuali che collettive;
- dalle quote che ciascuna Federazione, Sindacato aderente versa annualmente secondo le determinazioni dettate dalla Segreteria Nazionale della Confederazione, ivi comprese quelli rivenienti da attività di servizi anche forniti per effetto di convenzioni sottoscritte dalla Confederazione con Patronati, C.a.f. o altri servizi di qualsiasi natura purché offerti esclusivamente ai propri associati.

Le quote associative ed i contributi volontari dovranno pervenire esclusivamente tramite bonifici bancari o postali sui c.c. della Confederazione Nazionale, salvo specifiche autorizzazioni della segreteria confederale alle strutture nazionali di Federazione, secondo il Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE E SUA ARTICOLAZIONE STRUTTURA NAZIONALE

Gli organi statutari della Confederazione a livello nazionale sono:

- Congresso Nazionale Confederale;
- Consiglio Direttivo Nazionale Confederale;
- Segretario Generale Confederale;
- Segreteria Nazionale Confederale;
- Comitato Esecutivo Nazionale Confederale;

- Collegio Confederale dei Probiviri Nazionale;
- Collegio Confederale dei Sindaci Nazionale e/o Revisore Ufficiale Unico dei Conti.

ARTICOLAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE SUL TERRITORIO E SUA ORGANIZZAZIONE.

STRUTTURA REGIONALE:

La struttura Regionale Confederale è il luogo di Coordinamento delle strutture provinciali, territoriali, delle RSU ed RSA ed esprime la sua democraticità attraverso l'Assemblea Regionale Programmatica, che non costituisce istanza congressuale per elezioni di organismi. Le modalità operative e di funzionamento sono definite nel regolamento di attuazione del presente statuto, nonché nel regolamento congressuale.

Si compone dei seguenti organismi:

1. **Assemblea Regionale Programmatica Congressuale**, a cui partecipano gli associati e i Segretari responsabili delle S.P.C. CONF.I.A.L., delle federazioni provinciali di categoria, nonché eventuali responsabili delle sedi comunali, le R.S.U. (Rappresentanti Sindacali Unitari) di espressione **CONF.I.A.L.** eletti anche in eventuali liste con le quali l'Organizzazione ha sottoscritto patti o accordi di affiliazione ai fini della rappresentatività e della rappresentanza, le R.S.A. (Rappresentanti Sindacali Aziendali). L'assemblea regionale programmatica congressuale viene convocata, secondo le modalità previste dal Regolamento congressuale della Confederazione nazionale, ogni cinque anni, di norma durante la fase congressuale nazionale;
2. **Assemblea di Coordinamento Regionale Confederale**, che è l'organo di indirizzo politico/sindacale della CONF.I.A.L. - S.R.C. della regione di riferimento, ed è composta dai Segretari Responsabili delle S.P.C. Confial delle province della regione di riferimento, dai Segretari Coordinatori Provinciali e Territoriali Confederali incaricati e delle diverse federazioni di categoria della provincia di riferimento; dai Responsabili Comunali incaricati e dalle RSU/RSA di espressione **CONF.I.A.L.**, tenendo conto della effettiva consistenza associativa di ogni struttura provinciale;
3. **Segretario Responsabile Regionale Confederale**, il quale nomina una segreteria di non oltre tre membri che lo affianca e il Tesoriere. Il Tesoriere predispone di intesa con il segretario responsabile il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dalla segreteria nella sua interezza.

L'Assemblea di Coordinamento Regionale Congressuale, d'intesa con il Segretario Generale Nazionale Confederale, nomina il Segretario Responsabile Regionale Confederale; essa ha autonomia amministrativa e non può assumere obbligazioni, né attive né passive; riceve dei contributi dalla Segreteria Nazionale per lo svolgimento della propria attività su di un c/c dedicato a firma congiunta con il Tesoriere, che dovrà rendicontare annualmente, affiggendo detto rendiconto per 30 giorni presso la sede sociale a disposizione degli associati.

Trascorso tale periodo, ove nessuno ponga in essere eventuali contestazioni, lo stesso si intende definitivamente approvato.

Il Verbale congressuale costituente redatto e firmato dal Presidente che presiede l'Assemblea Congressuale e dalla Commissione Elettorale diventa l'elemento certificatore e costituente della Struttura Regionale di riferimento.

STRUTTURA PROVINCIALE:

La Struttura Provinciale Confederale è istanza politico/sindacale ed esprime la sua democraticità attraverso l'Assemblea Programmatica congressuale durante la quale designa i delegati alle varie fasi congressuali.

I suoi organismi gestionali vengono designati con la convocazione della base associata da parte della Confederazione Nazionale, di concerto con il segretario regionale e gli organismi uscenti preposti.

Le modalità di designazione e/o nomina sono definite nel regolamento di attuazione del presente statuto. E' emanazione del livello confederale nazionale ed è parte integrante del coordinamento regionale e svolge, quindi, attività sindacale a seguito di specifico incarico di della Segreteria Nazionale, condizione che, unitamente al verbale congressuale firmato dal Presidente effettivo del Congresso e dalla Commissione Elettorale assegna automaticamente anche la responsabilità legale e di rappresentanza del livello provinciale di riferimento all'incaricato Segretario o Coordinatore Responsabile, il quale ha l'obbligo di aprire uno specifico codice fiscale della struttura rappresentata e di cui ha la responsabilità finanziaria, patrimoniale ed organizzativa.

La Struttura Provinciale è composta dai seguenti organismi:

- a) **Assemblea Provinciale Programmatica Congressuale**, a cui partecipano gli associati e i responsabili delle Confederazioni Territoriali incaricati, nonché Provinciali di categoria, i responsabili delle sedi comunali, le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) di espressione **CONF.I.A.L.** eletti anche in eventuali liste con le quali l'Organizzazione ha sottoscritto patti o accordi di affiliazione ai fini della rappresentatività e della rappresentanza, le R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali). Questa viene convocata, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale della Confederazione Nazionale, ogni cinque anni;
- b) **Assemblea di Coordinamento Provinciale Confederale**, che è l'organo di indirizzo politico/sindacale della CONF.I.A.L. - S.P.C. della provincia di riferimento ed è composta dai Segretari Coordinatori Territoriali incaricati dalla Confederazione, nonché i dirigenti delle diverse federazioni di categoria della provincia di riferimento; dai Responsabili Comunali incaricati e dalle RSU/RSA di espressione **CONF.I.A.L.**;
- c) **Segretario Provinciale Confederale Responsabile**, il quale nomina una segreteria di non oltre tre membri che lo affianca e il Tesoriere. Il Tesoriere predisponde, di intesa con il segretario responsabile, il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dalla segreteria nella sua interezza, affiggendo detto rendiconto per 30 giorni presso la sede sociale a disposizione degli associati. Trascorso tale periodo, ove nessuno ponga in essere eventuali contestazioni, lo stesso si intende definitivamente approvato.

ART. 14 - CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo di espressione della democrazia interna della Confederazione, che sulla base delle Tesi sindacali, approva le linee generali delle attività della Confederazione impegnando tutte le sue restanti strutture e determina le scelte programmatiche della stessa. Il Congresso può essere celebrato sia prima che alla conclusione della fase congressuale delle strutture territoriali confederali che di quelle di federazione di settore o categoria ad ogni livello. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione della Segreteria Nazionale Confederale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola con il versamento delle quote associative stabilite dalla Confederazione.

Nell'interesse generale della Confederazione e degli associati la celebrazione dello stesso, in presenza di motivate valutazioni della segreteria confederale, potrà essere rinviata per un ulteriore periodo dalla stessa definito.

Tale decisione dovrà essere comunque successivamente assunta dagli organi statuari in carica e/o dal consiglio direttivo nazionale confederale o dall'esecutivo nazionale, ove eletto, con il voto favorevole a maggioranza qualificata dei componenti in carica.

Sarà cura della segreteria nazionale comunicare ai Segretari Responsabili Provinciali e Regionali Confederali; alle segreterie regionali e alle federazioni nazionali la convocazione del Congresso, unitamente all'ordine dei lavori, le norme statutarie e le tesi assunte alla base della azione sindacale della Confederazione con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per il Congresso.

Nella composizione della base associata congressuale deve essere sostenuto il principio della parità di genere e quello etnico.

Il Verbale congressuale dell'assemblea costituente di qualsiasi struttura della **CONF.I.A.L.** redatto e firmato dal Presidente che presiede l'assemblea congressuale costituente e dalla Commissione elettorale diventa l'unico strumento valido di certificazione dei poteri di rappresentanza legale in capo al segretario generale della Confederazione Nazionale e degli organismi che lo affiancano.

ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

Il Congresso Nazionale Confederale è composto:

- dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Congressuali Programmatiche provinciali ratificati nell'elenco unico dei delegati della regione di riferimento che il Segretario Regionale responsabile comunicherà alla Confederazione Nazionale secondo le norme stabilite nel Regolamento congressuale della Confederazione Nazionale, nonché dai Coordinatori Regionali, Provinciali e Territoriali ove non eletti, e dai delegati, eletti nell'ambito degli Stati esteri, ove previsto e/o nominati, rispettando il principio della parità di genere ed etnica. I delegati per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare, in prima

convocazione, almeno il 51% dei delegati designati dalle assemblee programmatiche provinciali/regionali alla Confederazione del livello di riferimento in rappresentanza di tutti gli iscritti e associati. In seconda convocazione qualunque sia il livello dei delegati partecipanti;

- dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale Confederale, dai componenti la segreteria compreso il segretario generale uscente, dai membri del Collegio dei Probiviri, dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci e dai Segretari e/o Coordinatori Regionali e Provinciali, i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto.
- La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dalla Segreteria Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione alla Confederazione.

ART. 16 - COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

Il Congresso Nazionale Confederale:

- a) esamina e discute la relazione del Segretario Generale Confederale, nonché le tesi nazionali confederali predisposte dalla segreteria uscente;
- b) elegge i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale Confederale;
- c) elegge il Segretario Generale Nazionale Confederale;
- d) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività sindacale della Confederazione e le linee programmatiche generali, tenendo conto delle Tesi elaborate dalla apposita commissione designata dalla Segreteria nazionale confederale e da questa approvate;
- e) può delegare ulteriori funzioni e compiti oltre a quelli già definiti nel presente statuto per i rispettivi organi statutari al Consiglio Direttivo Nazionale eletto e/o alla segreteria nazionale in carica, nonché le modifiche al presente statuto. Detta delega dovrà essere contenuta nel verbale congressuale finale;
- f) ratifica, quindi, le proposte di modifica dello statuto Confederale assunte con apposita delibera della Segreteria Nazionale Confederale uscente.
All'uopo, in ordine necessità organizzative ritenute urgenti dalla Segreteria Nazionale in carica o a eventuali novelle legislative che possano imporre adeguamenti al presente Statuto e/o al suo regolamento di attuazione, tra un congresso e l'altro, il segretario generale, per come definito nel successivo articolo 40, punto 3 del presente Statuto, può porre in essere le modifiche necessarie in via d'urgenza, assumerle con apposita delibera della Segreteria Nazionale;
- g) delibera nella giornata congressuale su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale Confederale o dalla Segreteria Confederale o da un terzo dei delegati al Congresso;
- h) verifica la coerenza e l'applicazione delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale Confederale precedente.

Il Congresso Nazionale Confederale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza su proposta della Segreteria Nazionale uscente.

Il Congresso Nazionale Confederale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti, per come stabilito nel Regolamento di attuazione e/o in quello congressuale.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CONFEDERALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale Confederale, è un organo statutario con funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa della Confederazione che:

1. elegge, su proposta del segretario generale eletto dal Congresso, i componenti della segreteria nazionale;
2. elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci ovvero il Revisore Unico;
3. elegge il Collegio Nazionale dei Proviviri.

Fatte salve le prerogative della Segreteria Nazionale, ratifica anche con atto unico tutte le delibere della Segreteria Nazionale sulle quali ha competenza in quanto organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da un massimo di centouno (101) componenti e da un minimo di ventuno (31), compreso il Segretario Generale ed il Vice, ove eletto o nominato dal Segretario Generale.

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale Confederale sono:

- vigilare sull'attuazione delle deliberazioni programmatiche del Congresso Nazionale;
- porre in essere, sulla base delle proposte della Segreteria Nazionale le azioni necessarie allo sviluppo dell'Organizzazione;
- eleggere nel proprio seno la Segreteria Nazionale Confederale e, ove richiesto dal Segretario Generale su delibera della Segreteria stessa il Comitato Esecutivo Nazionale Confederale al quale possono essere assegnati specifici compiti, anche deliberativi di competenza del direttivo, che saranno definiti nel regolamento di attuazione del presente statuto;
- elegge il Segretario Generale Confederale ove non eletto a suffragio universale dal Congresso. Il Segretario Generale eletto può nominare, ove ritenuto, il Vicesegretario Generale. In caso di dimissioni o decadenza del Segretario Generale, il Vicesegretario Generale assume tutte le funzioni di rappresentanza legale e sindacale sino a nuova nomina;
- concorre a definire con la Segreteria Nazionale Confederale eletta tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Confederazione;
- ratifica in tutto o in parte con atto deliberativo unico tutte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale, o dall'esecutivo confederale, ove eletto;

- ratifica il rendiconto annuale predisposto dalla Segreteria Confederale, unitamente al Tesoriere e può stabilire.

Il Consiglio Direttivo Nazionale Confederale è convocato dalla Segreteria Nazionale Confederale, almeno, una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni. Dette convocazioni possono essere fatte anche per posta elettronica ordinaria (e-mail) o certificata (p.e.c.).

ART. 18 - SEGRETERIA NAZIONALE CONFEDERALE

La Segreteria Nazionale Confederale è l'Organo statutario deliberante della Confederazione. E' composta da tre (3) a un massimo di sette (7) membri, compreso il segretario generale, eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale Confederale, fra i suoi componenti, su proposta del Segretario Generale.

È validamente costituita quando, appositamente convocata, vede riuniti il Segretario Generale che la presiede e i restanti componenti, fermo restando la presenza della maggioranza qualificata del numero dei componenti. In caso di temporanea assenza del Segretario Generale la Segreteria Nazionale non è convocabile. Nel caso di allontanamento del Segretario Generale dalle riunioni in corso, si sospendono i lavori ed in sua mancanza la seduta viene sciolta.

Le funzioni e compiti della Segreteria Nazionale confederale sono:

- a) predisposizione e approvazione di ogni atto deliberativo inerente le attività della Confederazione nazionale e delle Federazioni e Strutture Confederali ai vari livelli territoriali;
- b) attraverso il Segretario Generale coordina e dirige la Confederazione in ogni sua declinazione ed attività ed attua l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale Confederale. In assenza prolungata del Segretario Generale la Segreteria Nazionale può essere convocata dal Vicesegretario Generale, ove nominato;
- c) predispone ed approva i bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi per la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale Confederale o dell'Esecutivo Nazionale ove nominato, entro il trentuno (31) Marzo di ciascun anno;
- d) predispone l'integrazione dei componenti dimissionari del Consiglio Direttivo Nazionale o che, per motivi diversi, non facciano più parte della Confederazione;
- e) assume, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Confederazione, compreso il commissariamento delle federazioni di categoria, settore, comparti e delle strutture confederali elette o nominate, a qualsiasi livello territoriale.

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Generale Confederale, che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria Nazionale stabilisce le convocazioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale confederale.

La Segreteria Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale per il raggiungimento delle finalità della Confederazione ha facoltà di promuovere e costituire, in Italia ed all'Estero: Centri Studi e Ricerche; Associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale; Associazioni dei Consumatori e degli Inquilini e piccoli proprietari di immobili; circoli ricreativi e culturali; Uffici per la Comunicazione; Ufficio Vertenze e Legale; Enti o Accademie di formazione; Società di capitali per la gestione del patrimonio e beni dell'Organizzazione e qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale degli associati.

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE CONFEDERALE

Il Segretario Generale Confederale è il Legale Rappresentante della Confederazione a livello nazionale, può essere eletto direttamente dal Congresso Nazionale Confederale ovvero, se ciò non avviene, dal Consiglio Direttivo Nazionale Confederale. In caso di dimissioni dello stesso, la reggenza, tra un congresso e l'altro, resta affidata al Vicesegretario Generale, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale Confederale, in presenza di eventuali dimissioni del Segretario Generale e in assenza del Vicesegretario Generale, ove esistano le condizioni può eleggere il nuovo Segretario Generale, tra un Congresso e l'altro.

Il Segretario Generale:

- ha la rappresentanza legale della Confederazione;
- rappresenta verso terzi e in giudizio la Confederazione;
- nomina i componenti della segreteria nazionale e il Tesoriere.
- ha la firma di traenza su ogni conto corrente, bancario e postale anche online, intestati alla Confederazione, ivi comprese carte di credito e di debito;
- indice e stabilisce le attività congressuali e stabilisce le politiche dell'organizzazione attraverso le tesi congressuali;
- convoca la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale Confederale, l'Esecutivo nazionale ove eletto, il Collegio dei Probiviri e quello dei Sindaci ovvero il Revisore Ufficiale Unico e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie territoriali confederali e le Federazioni di Categoria ad ogni livello;
- decide la predisposizione e l'invio di comunicati e dichiarazioni alla stampa;
- dispone e firma le nomine di ogni dirigente confederale a qualsiasi livello territoriale, provinciale, regionale, o di federazione nazionale, autorizzandolo a svolgere l'incarico sindacale e di legale rappresentante della struttura di riferimento per conto di **CONF.I.A.L.**;
- cura i rapporti con la Stampa, gli Enti e con le Segreterie Sindacali delle Federazioni Nazionali e delle strutture regionali confederali, nonché con le altre OO.SS. e Datoriali di rappresentanza;

- designa i componenti facenti parte di Enti Bilaterali; Fondazioni; S.R.L. per la gestione del patrimonio e altri beni dell'organizzazione e in ogni altro Ente o organismo promossi dalla Confederazione o dove si dovrà comunque rappresentare la confederazione e le federazioni ai diversi livelli;
- nomina i Coordinatori Nazionali per gli Stati esteri ove necessitino, nonché i segretari o coordinatori o commissari regionali, provinciali, territoriali, zonali e comunali;
- può creare specifici Dipartimenti Confederali Tematici o Settoriali e può affidare incarichi di coordinamento degli stessi a livello nazionale;
- firma i CCNL ed Accordi Interconfederali anche insieme alle Federazioni di categoria della **CONF.I.A.L.** e/o a quelle aderenti;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- assume, in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi e disciplinari, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Confederazione è chiamata a designare i propri rappresentanti, a tutti i livelli;
- provvede in via esclusiva alle assunzioni del personale dipendente;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale, il Centro Studi, eventuali Associazioni di promozione sociale, di volontariato o del terzo settore promosse, la Comunicazione e la stampa Confederale, la promozione di Associazioni o società anche di capitale utili alle attività dell'Organizzazione, anche in riferimento ad eventuali attività patrimoniali della stessa;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- assicura la gestione unitaria della Confederazione;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Confederazione stessa, ed assume i poteri decisionali conseguenziali;
- cura i rapporti con le banche e tutti gli altri Istituti finanziari e può accendere conti correnti, richiedere carte di debito e di credito e assumere e gestire transazioni finanziarie e patrimoniali in nome e per conto della Confederazione, per finalità istituzionali e riguardanti le attività della organizzazione;
- può costituire direttamente e/o partecipare a società di capitali, designandone gli organi gestori, per la gestione patrimoniale dei beni dell'organizzazione e quant'altro utile per la stessa;
- provvede all'apertura del codice fiscale della Confederazione nazionale, nonché ad accendere conti correnti bancari e/o postali, a richiedere carte di credito e di debito e quant'altro necessario per la gestione delle risorse della Confederazione;

- al fine di meglio tutelare la **CONF.I.A.L.** e le sue articolazioni territoriali e di federazione ai diversi livelli, in presenza di sottoscrizione di Patti o Protocolli Interconfederali con altra Confederazione Autonoma rappresentativa, può assumere incarichi di coordinamento di altra segreteria nazionale, senza che sussistano condizioni di incompatibilità alle condizioni previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 20 - VICESEGRETARIO GENERALE CONFEDERALE

Può essere istituita la carica di Vicesegretario Generale Confederale e viene assegnata in base alle necessità della confederazione e alle valutazioni del segretario generale confederale.

In assenza del Segretario Generale, per qualsiasi suo impedimento, la Confederazione è rappresentata, legalmente, nel rapporto esterno, nonché con le banche ed istituti finanziari, controparti pubbliche e private, firma dei CCNL di ogni settore dal Vicesegretario Generale, ove nominato, che assume solo in via temporanea, relativamente al periodo di assenza dello stesso, tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario Generale Confederale relativamente alla rappresentanza legale della Confederazione.

ART. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere viene designato su proposta del Segretario Generale dalla Segreteria Confederale e nominato con apposita delibera e lettera di incarico con relativa sottoscrizione del patto associativo. Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie, che gli vengano impartite dal Segretario Generale Confederale ed è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Confederazione, pone in essere, in un rapporto fiduciario esclusivo con il segretario generale e nel pieno rispetto della privacy tutte le operazioni di carattere amministrativo deliberate dagli Organi della Confederazione, che devono ritenersi di natura confidenziale e, quindi, sottoposte all'obbligo di firma di un accordo di riservatezza con l'Organizzazione, pena la decadenza automatica dalla carica. Predisporre la necessaria documentazione riepilogativa delle voci relative al Bilancio/ Rendiconto annuale che dovrà essere sottoposto dal Segretario Generale alla Segreteria Nazionale per l'approvazione. Al Tesoriere su proposta del segretario generale può essere assegnata una indennità di carica, fermo restando gli obblighi fiscali conseguenti.

ART. 22 - COLLEGIO NAZIONALE CONFEDERALE DEI SINDACI - REVISORE UNICO

Il Collegio Nazionale dei Sindaci, ove nominato, è un organo nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Confederazione. La segreteria può optare per il revisore Unico in luogo del Collegio Nazionale dei Sindaci.

I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci e/o il Revisore Unico possono anche essere non legati da un rapporto associativo alla Confederazione.

Tale Organo, ove designato e/o eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione dello statuto, ed in caso di dimissioni, di uno o più, componenti dello stesso tra un congresso e l'altro, la sostituzione e la nomina spetterà alla Segreteria Nazionale.

Il Presidente del Collegio può, ove ritenuto utile, essere anche iscritto al Ruolo dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia.

Il Collegio, e/o il Revisore Unico, hanno il compito di:

- a) verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari della Confederazione;
- b) verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dalla Confederazione in ottemperanza alla vigente normativa;
- c) verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti della Confederazione;
- d) verificare la regolare erogazione delle indennità di carica a favore di dirigenti e il pedissequo versamento degli oneri fiscali;
- e) controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente alla documentazione contabile e fiscale;
- f) verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante di rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;
- g) esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico e finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque ne abbia diritto, ne avesse opposizione.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci, sulla base dei documenti contabili predisposti dal tesoriere ha, infine, l'obbligo di revisionare il rendiconto consuntivo annuale di esercizio entro il dieci (10) Aprile di ogni anno e relazionarlo alla Segreteria Nazionale per la sua approvazione ed al Consiglio Direttivo Nazionale Confederale per la conseguente ratifica.

La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, può nominare in alternativa alla istituzione del Collegio dei Sindaci, il Revisore Unico dei Conti. Il Revisore Unico dei Conti certifica i rendiconti approvati dalla Segreteria Nazionale e può essere scelto anche tra i componenti di altri organismi statutari confederali, purché iscritto all'elenco dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 23 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia del rispetto delle norme statutarie e di giurisdizione interna della Confederazione a tutti i livelli sia confederali che di categoria, al quale spetta il compito di esaminare e decidere le questioni che possono insorgere tra gli Organi della Confederazione, le Federazioni di Categoria, le

Strutture territoriali ad ogni livello e gli associati alla Confederazione.

È composto da un dirigente nazionale eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale Confederale e da due membri dirigenti della Confederazione designati dalla Segreteria Generale Confederale, tra i quali uno assumerà la funzione di presidente. Il presidente del Collegio può, anche, essere un giurista, professore universitario di materie giuridiche o avvocato.

Il collegio ha il compito di:

- a) esaminare e decidere le controversie che possono sorgere fra gli associati e fra le Federazioni di categoria, Strutture Territoriali a qualsiasi livello e gli Organi della Confederazione;
- b) pronunciarsi, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dal Segretario Generale Confederale nei confronti di iscritti che rientrano nei casi di cui all'art. 8 del presente statuto e su richiesta degli interessati;
- c) emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- d) emettere lodi decisorie del merito delle controversie. I lodi del Collegio devono essere motivati.

I provvedimenti sono comunicati nelle forme di rito previste dalla legge (raccomandate con poste private e mezzo posta elettronica certificata P.E.C.) alle parti e alla Segreteria Generale Nazionale della Confederazione a cura del Presidente del Collegio ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione delle eventuali cariche sindacali;
- il licenziamento disciplinare per i dipendenti componenti degli organismi con contestuale espulsione;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il provvedimento disciplinare, adottato da altri organi o strutture della Confederazione, per un'eventuale riforma del provvedimento emesso.

Gli associati e i dirigenti a ogni livello sottoposti a procedimenti all'atto dell'iscrizione dichiarano che *“in caso di controversie interne, intendono rinunciare all'eventuale ricorso alle sedi giurisdizionali e ad accettare le deliberazioni dell'Organo di giustizia interno alla CONF.I.A.L.: il Collegio dei probiviri, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto e comunque secondo i dispositivi dell'art. 8 del presente Statuto”*. Tale rinuncia è in funzione di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c., come previsto dall'art. 7 del presente Statuto in ossequio a quanto disposto in materia dall'art. 8.

ART. 24 - LE FEDERAZIONI

I SEGRETARI NAZIONALI RESPONSABILI DELLE FEDERAZIONI

Le Federazioni Nazionali, per come definite nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto sotto la voce: “Albo delle Federazioni e delle Strutture Confederali” ai diversi livelli, sono emanazione della Confederazione.

Con la celebrazione dei Congressi costituenti, Federali e Confederali, a livello nazionale, regionale, provinciale, territoriale, il verbale dell’assemblea congressuale dà valore costituente alle Federazioni nazionali, nonché di quelle confederali territoriali ad ogni livello. Dette strutture con tale celebrazione acquisiscono l’autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa, nel rispetto delle presenti norme statutarie e dei suoi regolamenti e si dotano di un proprio statuto la cui bozza non potrà essere in contrasto con il presente statuto. Detta bozza, non modificabile sarà redatta dalla Confederazione Nazionale. Le stesse, per come definite nell’Albo delle strutture in seno al Regolamento di attuazione del presente Statuto, vengono istituite e definite previa apposita delibera della segreteria della Confederazione e regolamentate da appositi statuti predisposti dalla Confederazione e depositati presso gli organi preposti. Il Regolamento di attuazione del presente statuto ha valore applicativo esclusivo anche per gli statuti delle federazioni nazionali e le strutture confederali ad ogni livello territoriale.

I Segretari Nazionali delle Federazioni fatto salvo eventuale regime transitorio che precede la celebrazione dei congressi costituenti, durante il quale ad assegnare l’incarico direttivo delle stesse è il Segretario Generale della Confederazione Nazionale, vengono eletti dai Congressi Nazionali costituenti delle proprie Federazioni di appartenenza secondo le direttive sancite dagli statuti delle stesse ed assumono la responsabilità finanziaria, patrimoniale, organizzativa della Federazione. Hanno la rappresentanza legale della Federazione di riferimento e possono accendere c/c bancari e postali, dotare la struttura di specifico Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e conto corrente dedicato alla struttura e qualsiasi altro adempimento, nell’interesse generale della Federazione, sono responsabili in via esclusiva delle obbligazioni assunte e ne rispondono personalmente sul piano legale e patrimoniale.

I segretari responsabili, quali legali rappresentanti protempore, delle Federazioni Nazionali di Categoria o di Settore, sia affiliate che promosse e, comunque, patrimonialmente autonome, all’atto dell’assunzione dell’incarico, anche se derivante da elezione congressuale, sottoscrivono con il segretario generale nazionale della Confederazione il manleva specificato all’art 1 del presente statuto.

Possono nominare, il Vicesegretario Nazionale e conferire altri eventuali incarichi nell’ambito della Federazione di riferimento.

Per eventuali impegni economici, oltre la disponibilità della Federazione, e per quelli non autorizzati dagli organismi competenti ne rispondono in proprio. Gli statuti delle Federazioni promosse direttamente da **CONF.I.A.L.**, nonché quelli delle strutture confederali di qualsiasi livello territoriale, vengono definiti di concerto con la Confederazione che li approva con delibera della segreteria confederale, condizione questa dirimente perché lo statuto possa essere valido e applicabile

da parte della struttura di riferimento e devono essere vidimati dalla stessa con timbro e firma del segretario generale confederale prima del deposito presso l' Agenzia delle Entrate, la quale in caso di norme in contrasto con lo statuto della stessa ne chiede eventualmente la modifica e, in caso di inosservanza, provvede alla revoca degli incarichi ed alla gestione commissariale straordinaria della struttura inadempiente. Le federazioni non emanate da **CONF.I.A.L.** che decideranno di aderire a **CONF.I.A.L.** dovranno adeguare i loro statuti poiché non potranno essere in contrasto con quello confederale e dei suoi regolamenti.

Fino alla celebrazione dei Congressi di federazione i Segretari Nazionali delle Federazioni possono essere nominati quali reggenti delle strutture in gestione commissariale e anche revocati dal Segretario Generale Confederale, nell'interesse della Confederazione in qualsiasi momento.

Alla Confederazione, essendo le Federazioni una sua emanazione, resta la facoltà di revocare gli Organismi delle stesse con proprio provvedimento della Segreteria Nazionale, in presenza di atti ritenuti non conformi alla linea politica o lesivi delle finalità della Confederazione e del suo statuto. In questa fattispecie rientra l'eventuale inosservanza, sia per le Federazioni di categorie che per le strutture sindacali territoriali ad ogni livello, del versamento delle quote sindacali alla organizzazione o le modalità di riscossione delle deleghe degli associati presso Enti o Aziende in forme diverse da quelle stabilite dalla Confederazione nel modello di delega per la riscossione predisposto dalla stessa.

ART. 25 - ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

La Struttura Regionale Confederale è istanza di coordinamento delle Strutture Provinciali e Territoriali che designano i delegati alle assemblee regionali programmatiche congressuali. Viene convocata nella fase congressuale nazionale confederale a conclusione dei Congressi delle Strutture Provinciali.

Tutte le strutture elette e/o designate nelle Assemblee Provinciali Programmatiche Congressuali compongono la struttura di Coordinamento Regionale e designano i propri delegati al Congresso Regionale. La convocazione delle Strutture Provinciali elette è definita nel regolamento di attuazione del presente Statuto, per come previsto nell'art. 13 (*“organizzazione e sua articolazione”*).

Essa viene convocata in via ordinaria ogni cinque (5) anni durante la fase congressuale nazionale, su convocazione della Confederazione Nazionale in raccordo con il Coordinamento Regionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli iscritti alla Confederazione regionale.

L'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale, quale momento di democrazia partecipativa, viene convocata dal Segretario Coordinatore Regionale responsabile, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale Confederale o da quello di attuazione del presente statuto.

L'eventuale richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea regionale da parte dei due terzi (2/3) degli associati deve contenere i motivi per i quali si intende

proporre la discussione. Sarà cura della Segreteria Regionale, sentita la Confederazione Nazionale diramare, alle Segreterie Provinciali, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita per il Congresso.

ART. 26 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

L'Assemblea Regionale Programmatica congressuale è composta:

- dai delegati designati con modalità indicate dalla segreteria nazionale confederale, attraverso specifico regolamento congressuale, dalle strutture provinciali, questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Confederazione in quel territorio provinciale;
- dai membri del Consiglio Regionale, dai Segretari Responsabili o Coordinatori Regionali, Provinciali, Territoriali delle strutture confederali e di federazione, i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.

ART. 27 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

L'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale:

- a) esamina e discute la relazione del Segretario Regionale Responsabile, che deve tenere conto delle Tesi della Confederazione nazionale;
- b) ratifica la composizione dei componenti dell'Assemblea di Coordinamento Regionale sulla base dei risultati delle assemblee provinciali programmatiche congressuali;
- c) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale della Confederazione regionale e le sue linee programmatiche;
- d) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dall'Assemblea di Coordinamento Regionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale;
- e) garantisce l'attuazione delle decisioni espresse dall'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale, per renderle vincolanti per tutti gli associati.

Il Segretario Regionale Responsabile viene eletto nell'Assemblea regionale programmatica congressuale su indicazione della Confederazione nazionale, dalle strutture provinciali di riferimento. Lo stesso avrà cura di attivare specifico Codice fiscale per conto della struttura presso la competente Agenzia delle Entrate ed accendere conti correnti senza affidamenti, nella qualità, per conto della struttura rappresentata, della quale assume la responsabilità legale verso terzi ed in giudizio. L'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale è presieduta da un componente della Segreteria Confederale nazionale appositamente designato dalla Segreteria Generale e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura

dell'adunanza. L'Assemblea Regionale Programmatica delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 28 - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO REGIONALE

L'Assemblea Regionale di Coordinamento è organo di coordinamento politico dell'Organizzazione che comprende le strutture provinciali e territoriali. Essa è composta da un minimo di nove componenti, compreso il Coordinatore Regionale ad un massimo di ventuno (21) e risponde delle obbligazioni assunte in via esclusiva sia verso terzi che dal punto di vista finanziario e patrimoniale.

L'assemblea regionale programmatica congressuale nomina d'intesa con il Segretario Generale confederale nazionale il Coordinamento regionale o Assemblea Regionale di Coordinamento, ivi compreso il Segretario Coordinatore regionale responsabile.

Il funzionamento della struttura regionale sarà garantito da rimesse della Confederazione nazionale, in base alla consistenza associativa della struttura regionale di riferimento, per come definito nello specifico accordo di gestione che si andrà a sottoscrivere tra la Confederazione nazionale e la struttura di riferimento. Interventi di carattere finanziario da parte della Confederazione nazionale a favore delle strutture periferiche o di categoria nazionali sono da considerarsi mero sostegno alle attività di proselitismo della struttura regionale di riferimento.

La struttura regionale ha l'autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, assumendo ogni diretta responsabilità delle obbligazioni assunte.

I contributi erogati dalla Confederazione nazionale alle diverse strutture Federali e Confederali ai diversi livelli territoriali sono da imputarsi a titolo di sostegno alla gestione di quest'ultime, non potendosi configurare in tale condotta alcuna corresponsabilità, da parte della **CONF.I.A.L.** Nazionale nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture, che sono, in via esclusiva, in capo alle stesse e che, comunque, il Coordinamento regionale non può assumere senza formale autorizzazione da parte della Segreteria nazionale.

L'assunzione di obbligazioni è, comunque, in capo personalmente e in via esclusiva ai responsabili legali regionali protempore: i segretari coordinatori regionali, che ne rispondono personalmente.

La Segreteria di Coordinamento Regionale:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea programmatica regionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal l'assemblea congressuale Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- c) approva i rendiconti consuntivi annuali di esercizio;
- d) ratifica la nomina del Segretario Coordinatore Regionale effettuata dalla Confederazione nazionale, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- e) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Confederazione;
- f) risponde in via esclusiva delle obbligazioni assunte in via esclusiva sia verso terzi che dal punto di vista finanziario e patrimoniale.

L'assemblea di Coordinamento Regionale confederale è convocata dal Segretario Coordinatore Regionale almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Coordinatore Regionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea di Coordinamento Regionale della struttura. L'assemblea di Coordinamento Regionale è presieduta dal Segretario responsabile Coordinatore Regionale.

I membri dell'assemblea di Coordinamento Regionale, solo se in regola con il versamento delle quote associative dell'anno di riferimento, rimangono in carica fino all'adunanza dell'assemblea Regionale programmatica successiva e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo o non rinnovano la tessera associativa nelle modalità stabilite dalla Confederazione.

Le riunioni dell'assemblea di Coordinamento Regionale sono valide se sono presenti almeno i due terzi (2/3) dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno un terzo (1/3) degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Coordinatore Regionale Responsabile.

L'assemblea di Coordinamento Regionale raccoglie nel suo ambito i delegati eletti dal congresso, sia di livello confederale che delle federazioni. Nell'assemblea di Coordinamento Regionale sarà assicurata una presenza equilibrata, frutto di un mix di presenze tra segretari regionali e coordinatori provinciali delle federazioni di settore e confederali, assicurando comunque la parità di genere ed etnica.

ART. 29 - COORDINATORE REGIONALE RESPONSABILE

Il Segretario Coordinatore Regionale Responsabile è incaricato dalla Confederazione nazionale di concerto con la struttura regionale di riferimento.

Può essere anche esterno alla struttura e può anche non essere uno degli eletti nelle assemblee provinciali programmatiche congressuali della regione di riferimento. Detta nomina sarà portata a ratifica alla prima riunione di Coordinamento.

In caso di dimissioni dello stesso, tra un congresso e l'altro, il nuovo Segretario Coordinatore viene eletto dal Coordinamento Regionale su indicazione della Confederazione.

Il Segretario Coordinatore Regionale Responsabile:

- ha la rappresentanza legale della Confederazione Regionale;
- deposita lo specifico statuto predisposto dalla Confederazione nazionale e attiva specifico conto corrente di sede e Codice fiscale per conto della struttura presso la competente Agenzia delle Entrate ed accende conti correnti, nella qualità, per conto della struttura rappresentata ed assicura che analoghi adempimenti compiano le strutture territoriali e di federazioni di riferimento ad essa sottoposte, previa autorizzazione della Segreteria generale della Confederazione nazionale. Assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Confederazione Regionale;

- rappresenta verso terzi e in giudizio la Confederazione Regionale;
- convoca il Coordinamento Regionale e, ove lo ritenga opportuno, le strutture periferiche;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo dei Coordinatori Provinciali delle strutture elette dai Congressi;
- firma gli accordi o contratti di categoria nell'ambito regionale;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Confederazione regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti, di concerto con la Segreteria nazionale;
- provvede ad eventuali assunzioni del personale dipendente previa autorizzazione da parte della Segreteria nazionale confederale;
- nomina il Tesoriere;
- può nominare il Vicecoordinatore Regionale, ed assegna ai dirigenti regionali deleghe specifiche nei vari settori operativi. In assenza del Coordinatore Regionale Responsabile, per qualsiasi suo impedimento, la Confederazione Regionale è rappresentata dal Vicecoordinatore Regionale, il quale ove nominato, assume tutti i poteri del Coordinatore Regionale;
- predispose il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del presente statuto e lo porta all'approvazione del Coordinamento regionale cui all'art. 29 del presente statuto;
- il Segretario Coordinatore Regionale Responsabile, quale legale rappresentante pro-tempore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, anche se derivante da elezione congressuale, sottoscrive con il segretario generale nazionale della Confederazione il manleva specificato all'art 1 del presente statuto.

Ogni norma o modalità attuativa o di funzionamento dell'organismo è stabilito nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 30 - IL TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere è designato su proposta del Segretario Coordinatore regionale responsabile dal coordinamento regionale, esegue tutte le disposizioni, contabili e Finanziarie, che gli vengano impartite dal Coordinatore Regionale. È responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Confederazione regionale. Attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi della Confederazione Regionale. Al Tesoriere, su proposta del segretario generale, previa apposita delibera della segreteria nazionale, può essere assegnata una indennità di carica, assoggettata ai relativi oneri fiscali.

ART. 31 - STRUTTURA PROVINCIALE

Le strutture territoriali, ad ogni livello, della Confederazione e le federazioni di categoria a livello provinciale, da essa promosse, designano ogni cinque anni i

delegati al congresso confederale nazionale indicando al coordinatore regionale responsabile della regione di riferimento i relativi nominativi, nonché quelli di coloro che comporranno il coordinamento regionale per la provincia di competenza, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, nonché di quello congressuale della Confederazione nazionale. Esse hanno un coordinatore provinciale responsabile che assume la qualità di legale rappresentante della struttura, nominato secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, il quale può a sua volta nominare una segreteria di coordinamento. Si doterà di apposito Codice fiscale e conto corrente intestato alla struttura a cura del Coordinatore provinciale responsabile, nonché dello Statuto della struttura di riferimento predisposto dalla Confederazione nazionale, che dovrà essere approvato o al primo congresso costituente o al primo Consiglio Direttivo/Assemblea provinciale, secondo lo schema non modificabile per alcun motivo, di quello predisposto dalla Confederazione nazionale, che solo a quella condizione sarà validato dal Segretario generale nazionale.

Le strutture provinciali hanno l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario dell'anno di riferimento, il quale deve essere preventivamente sottoposto al Collegio provinciale dei Sindaci. Il Collegio provinciale dei Sindaci è un organo provinciale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della struttura provinciale. I componenti del Collegio provinciale dei Sindaci possono anche essere non legati da un rapporto associativo alla struttura regionale.

Tale Organo si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti/nominati dall'Assemblea Programmatica Congressuale secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione dello statuto Confederale, ed in caso di dimissioni, di uno o più, componenti dello stesso tra un congresso e l'altro, la sostituzione e la nomina spetterà alla Segreteria di Coordinamento provinciale.

Il presidente del Collegio può, ove ritenuto utile, essere anche un iscritto al Ruolo dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia.

L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio provinciale dei sindaci è incompatibile sia con la carica di componente il Consiglio Generale provinciale, sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello.

Inoltre, è illegittima la carica di componente il Consiglio regionale dei sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio provinciale o con il Coordinatore provinciale/Segretario.

Il Collegio ha il compito di:

- a) verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari della struttura regionale;
- b) verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dalla struttura regionale in ottemperanza alla vigente normativa;
- c) verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti della struttura regionale;
- d) verificare la regolare erogazione delle indennità di carica a favore di dirigenti e

- il pedissequo versamento degli oneri fiscali;
- e) controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente la documentazione contabile e fiscale;
 - f) verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante di rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;
 - g) esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico e finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque ne abbia diritto, ne avesse opposizione.

Il collegio provinciale dei Sindaci ha, infine, l'obbligo di redigere il rendiconto consuntivo annuale di esercizio entro il 30 marzo di ogni anno e relazionarlo alla Segreteria di Coordinamento provinciale per la sua approvazione.

Il Rendiconto va affisso per trenta (30) giorni nella sede della struttura regionale e, ove esistente, sul sito istituzionale della struttura.

Il funzionamento della struttura provinciale sarà garantito quale forma di contributo sindacale da rimesse della Confederazione nazionale, in base alla consistenza associativa. Tali risorse saranno amministrare dal coordinatore provinciale e dalla eventuale segreteria di coordinamento nominata, sulla base degli stessi principi e regole di cui al successivo art. 38 del presente Statuto e da quelle contenuto nello specifico regolamento di attuazione. Per eventuali impegni economici, oltre la disponibilità della Struttura provinciale, e per quelli non autorizzati dagli organismi confederali competenti, il Coordinatore provinciale ed i restanti organismi di controllo preposti, ne rispondono in proprio essendo ogni struttura provinciale, al pari di quelle regionali e territoriali autonome dal punto di vista organizzativo e amministrativo.

Le obbligazioni, attive e passive, assunte dalle strutture provinciali sono in capo alle stesse e di esse non risponde ad alcun titolo la Confederazione nazionale.

In tal senso il Segretario Coordinatore Provinciale Responsabile, quale legale rappresentante pro tempore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, anche se derivante da elezione congressuale, sottoscrive con il segretario generale nazionale della Confederazione il manleva specificato all'art 1 del presente statuto.

ART. 32 - ASSEMBLEA PROVINCIALE PROGRAMMATICA

La struttura provinciale confederale è istanza politico-sindacale della Confederazione sul territorio, assume il metodo democratico e partecipativo attraverso l'Assemblea provinciale programmatica congressuale, che viene convocata secondo le modalità previste dal regolamento congressuale confederale o da quello di attuazione del presente statuto.

La Confederazione e le Federazioni di categoria, da essa promosse, a livello provinciale realizzano, almeno una volta all'anno, un'Assemblea provinciale confederale, convocata dal coordinatore provinciale responsabile designato dalla Confederazione nazionale, in cui dibattere le tesi dell'Organizzazione, i problemi di politica sindacale e quelli organizzativi, con l'adozione di eventuali mozioni e

ordini del giorno. Partecipano quindi alla assemblea regionale di coordinamento attraverso le norme definite a livello nazionale dalla Confederazione e trasmesse alla Segreteria regionale di riferimento.

Sono membri di diritto dell'Assemblea generale provinciale:

- i coordinatori o responsabili territoriali e/o zonali e le eventuali segreterie di coordinamento delle Federazioni di categoria promosse o affiliate da **CONF.I.A.L.** nazionale;
- i responsabili territoriali, zonali e comunali;
- i responsabili degli enti di servizio destinatari di specifica convenzione o nomina;
- le R.S.A. e R.S.U. sia di diretta espressione **CONF.I.A.L.** che quelle elette in liste di organizzazioni rappresentative con le quali Confial ha sottoscritto patti di affiliazioni e/o adesione.

Il Coordinatore provinciale responsabile nominato dalla Confederazione Nazionale di concerto con la struttura regionale e provinciale di riferimento, avrà cura di attivare specifico Codice fiscale per conto della struttura presso la competente Agenzia delle Entrate ed accendere conti correnti, nella qualità, per conto della struttura rappresentata, previa autorizzazione della Segreteria generale della Confederazione Nazionale.

Art. 33 - COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Le strutture territoriali della Confederazione e le Federazioni di categoria territoriali, da essa promosse, in presenza di base associativa adeguata sul territorio, vengono costituite dalla Confederazione Nazionale con lettera di incarico al responsabile sia federale che confederale da designare e con deposito presso l'Agenzia territoriale delle Entrate competente di specifico statuto predisposto e/o concordato con la Confederazione nazionale, perché non sia difforme al presente statuto confederale. Il responsabile incaricato, nelle more della celebrazione del 1° Congresso costituente, potrà nominare a sua volta due componenti della segreteria di coordinamento tra i quali il tesoriere. Ove ritenuto utile la Confederazione attraverso la segreteria nazionale può delegare alle strutture regionali o provinciali il compito di designare i responsabili territoriali.

Dette strutture sono parti integranti della struttura provinciale cui all'art. 34 del presente statuto e partecipano ogni cinque, anche con altri delegati, all'assemblea provinciale programmatica congressuale. Esse hanno un segretario coordinatore territoriale responsabile che assume la qualità di legale rappresentante della struttura, nominato secondo le modalità previste nel presente articolo, nonché nel regolamento di attuazione del presente Statuto. Si doterà di apposito Codice fiscale e conto corrente intestato alla struttura a cura del Segretario Coordinatore territoriale responsabile, nonché dello Statuto della struttura di riferimento predisposto dalla Confederazione nazionale, che dovrà essere approvato o alla prima assemblea programmatica congressuale costituente o dalla segreteria territoriale, secondo lo schema non modificabile per alcun motivo, di quello predisposto dalla Confederazione nazionale, che solo a quella condizione sarà validato dal Segretario generale

nazionale confederale.

Le strutture territoriali hanno l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario dell'anno di riferimento senza assumere oneri passivi a carico dell'Organizzazione territoriale, il quale deve essere preventivamente sottoposto al Collegio provinciale dei Sindaci della struttura provinciale sovraordinata.

Il Collegio provinciale dei Sindaci è un organo provinciale che ha competenza sulle strutture territoriali e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della struttura provinciale e di quelle territoriali.

Il Segretario Coordinatore Provinciale Responsabile, quale legale rappresentante pro tempore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, anche se derivante da elezione congressuale, sottoscrive con il segretario generale nazionale della Confederazione il manleva specificato all'art 1 del presente statuto.

ART. 34 - RESPONSABILITA' LEGALE E PATRIMONIALE

Le strutture sindacali, a tutti i livelli, regionali confederali, ivi comprese quelle provinciali confederali, territoriali confederali e le Federazioni di categoria di emanazione diretta della **CONF.I.A.L.** nonché dei Sindacati aderenti e degli Enti promossi dalla stessa, con la celebrazione delle assemblee congressuali costituenti ai vari livelli, diventano organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, che in via esclusiva ed espressa rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore. Gli Enti o Società promossi da Confial hanno l'obbligo del rispetto dello Statuto, Scopi e Finalità dello statuto societario in qualsiasi forma costituito, non possono chiudere bilanci in perdita e assicurano almeno la parità di bilancio.

La qualifica di Legale Rappresentante pro tempore, fatte salve le deroghe e le fasi transitorie previste nel presente statuto e nel suo regolamento di attuazione, si acquisisce con la elezione degli organismi statutari con la celebrazione dell'Assemblea congressuale costituente del livello territoriale di riferimento, il cui verbale ne diventa l'elemento certificatore e costituente della struttura, fatte salve le deroghe transitorie previste negli articoli successivi.

Le strutture suddette, nella persona del loro legale rappresentante pro tempore, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione, affiliazione o dipendenza alla **CONF.I.A.L.**, chiedere di essere esonerate dalle stesse. A tale scopo, fermo restando che ogni obbligazione assunta resta in capo alla struttura che ha contratto l'obbligo, sottoscrivono specifica manleva e patto associativo con il Segretario generale confederale, all'atto della loro designazione con assunzione di incarico e/o elezione in fase congressuale.

Gli interventi di carattere finanziario da parte della Confederazione nazionale e/o delle federazioni delle strutture nazionali a favore delle strutture periferiche confederali a qualsiasi livello territoriale è da imputarsi come contributi sindacali alla

gestione di quest'ultime, non potendosi configurare in tale condotta alcuna corresponsabilità, da parte della **CON.F.I.A.L.** nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture. I legali rappresentanti protempore delle strutture sindacali ai vari livelli sono responsabili nei confronti dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni di cui al presente Statuto e saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive, che dovessero derivare alla stessa per fatti imputabili ad omissioni o negligenza della struttura sindacale periferica.

ART. 35 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE STRUTTURE CONFEDERALI REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI

Il Segretario Coordinatore Regionale, responsabile legale della struttura confederale, o quello provinciale o territoriale sia di federazione che confederale dovrà, di concerto con il proprio tesoriere stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre di ogni anno, entro il trentuno marzo dell'anno successivo. L'avanzo di gestione dovrà essere dichiarato quale riserva ovvero utilizzato, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale confederale, a fini di espansione organizzativa.

Il rendiconto consuntivo annuale di esercizio, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso, all'interno dei locali della sede sindacale **CON.F.I.A.L.** di riferimento per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati.

Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione alla segreteria nazionale confederale.

Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della singola struttura sindacale dovrà fornire alla segreteria nazionale confederale la rendicontazione completa della relativa documentazione di supporto. In assenza di obiezioni nel merito da parte degli associati il rendiconto si intende definitivamente approvato.

Il responsabile legale della singola struttura sindacale periferica dovrà conservare, la documentazione fiscale originale, per il lasso di tempo stabilito per legge e secondo quanto contenuto nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Per eventuali impegni economici, oltre la disponibilità della Struttura regionale, provinciale o territoriale e per quelli non autorizzati dagli organismi competenti, il Segretario coordinatore Responsabile della struttura di riferimento, la Segreteria di coordinamento che lo affianca, il tesoriere, il collegio dei sindaci ed i restanti organismi di controllo preposti, ne rispondono in proprio.

ART. 36 - PATRIMONIO STRUTTURE PERIFERICHE

Il patrimonio di ciascuna Struttura Periferica, sia di natura confederale che di federazioni operanti a qualsiasi livello, è costituito dai beni mobili ed immobili nonché

dalle entrate economiche che ad esse pervengono da acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestione e contributi in denaro da enti e soggetti pubblici e privati, accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge, nonché da risorse economiche pervenute dai servizi offerti agli associati, anche in regime di convenzione.

Il patrimonio immobiliare dovrà essere intestato esclusivamente alla struttura periferica Confederale o di Federazione operanti a tutti i livelli, che procede all'acquisto del cespite. Inoltre, il patrimonio immobiliare dovrà essere gestito sotto la piena, esclusiva ed autonoma responsabilità da parte di ciascuna struttura periferica Confederale o di Federazione operante a ciascun livello. Ciascuna di tali strutture, nella qualità di titolare del bene, deve obbligarsi con atto scritto a garantirne in piena ed esclusiva autonomia la corretta gestione e l'adeguata manutenzione nonché l'utilizzo nel rispetto di tutti gli obblighi di natura fiscale, ivi compresi quelli relativi al pagamento di tributi e servizi comunali, regionali e nazionali. Inoltre, ciascuna delle predette strutture deve obbligarsi con atto scritto ad assumersi la piena, esclusiva ed autonoma responsabilità derivante e conseguente da ogni attività svolta nei confronti dei terzi, sia all'interno che all'esterno dei luoghi in cui svolge l'attività oggetto del presente statuto. Quanto disposto dal presente articolo, dovrà applicarsi in armonia con il combinato disposto dall'art. 11 del presente Statuto.

Ciascuna struttura operante a livello regionale, al pari delle provinciali e territoriali, ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto finanziario dell'anno di riferimento, il quale deve essere preventivamente sottoposto al Collegio Regionale dei Sindaci, ove nominato, o Revisore Unico. Il Collegio Regionale o provinciale dei Sindaci, ove nominato, è un organo di ciascuna struttura di riferimento e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie di ciascuna struttura di competenza. Anche le strutture periferiche, provinciali e territoriali, avranno l'obbligo di dotarsi del Collegio dei Sindaci o di revisore Unico.

I componenti del Collegio Regionale o Provinciale dei Sindaci potranno essere scelti e nominati tra persone non legate da un rapporto associativo alla Confederazione. Tale Organo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti/nominati dall'Assemblea Programmatica Congressuale, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione dello statuto Confederale, ed in caso di dimissioni, di uno o più, componenti dello stesso tra un congresso e l'altro, la sostituzione e la nomina spetterà alla Segreteria di Coordinamento Regionale o provinciale di riferimento.

Il presidente del Collegio può, ove ritenuto utile, essere anche iscritto al Ruolo dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia.

L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Regionale o Provinciale dei sindaci è incompatibile sia con la carica di componente il Consiglio Direttivo o di coordinamento regionale o provinciale, sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello. Inoltre non è consentita ed è contraria al presente statuto l'assunzione della carica di componente il Consiglio regionale o provinciale dei sindaci da parte di persone legate da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio regionale,

provinciale o territoriale di riferimento, della segreteria o con il Segretario Coordinatore regionale/Segretario Responsabile della struttura confederale o di settore di riferimento.

Il Collegio ha il compito di:

- a) verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari della struttura regionale o provinciale sia confederale che di settore;
- b) verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dalla struttura regionale in ottemperanza alla vigente normativa;
- c) verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti della struttura regionale o provinciale sia confederale che di settore;
- d) verificare la regolare erogazione delle indennità di carica a favore di dirigenti e il pedissequo e corretto versamento degli oneri fiscali;
- e) controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente alla documentazione contabile e fiscale;
- f) verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante dai rendiconti e gli estratti contabili ad essi corrispondenti;
- g) esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico e finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque ne abbia diritto, formulasse rispetto ad essi obiezioni e/o opposizione.

Il collegio dei Sindaci ai vari livelli ha, infine, l'obbligo di richiedere alla segreteria di riferimento, la redazione del rendiconto consuntivo annuale di esercizio entro il 20 marzo di ogni anno e relazionare alla Segreteria di riferimento per la sua approvazione. Il Rendiconto va affisso per 30 giorni nella sede della struttura regionale o provinciale sia confederale che di settore di riferimento.

ART. 37 - ENTRATE STRUTTURE PERIFERICHE

Le entrate di ciascuna struttura periferica operante a livello regionale, provinciale e territoriale, sia di quelle confederali che di quelle delle Federazioni di settore, potranno derivare:

- a) da eventuali contributi sindacali di sostegno delle attività e proselitismo erogati direttamente dalla Confederazione e da associazioni aderenti alla stessa finalizzati sia alla gestione economica, sia quale impulso per un'espansione politico-sindacale della stessa sul territorio Nazionale;
- b) da contributi sindacali erogati dalle segreterie provinciali operanti nel territorio regionale di competenza;
- c) da eventuali altri contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari, che gli associati faranno pervenire esclusivamente con tracciabili mezzi di pagamento, mediante conti correnti bancari e postali, intestati alla Confederazione nazionale;
- e) da contributi ed elargizioni volontarie da parte di lavoratori associati e/o in-

- quilini, cittadini e consumatori che riceveranno tutela ed assistenza in vertenze individuali o collettive o servizi offerti, anche in regime di convenzione;
- f) dalle risorse economiche, provenienti dal servizio fiscale, le quali previa valutazione ed autorizzazione da parte del Segretario Generale Confederale Nazionale, potranno essere destinate alle varie strutture sindacali periferiche, tenendo conto, non necessariamente, della produzione di ciascuna di esse, bensì delle esigenze gestionali di ciascuna, al fine di una maggiore crescita ed espansione del Sindacato su tutto il territorio nazionale nell'interesse generale degli associati.
- g) La riscossione della delega in busta paga deve pervenire esclusivamente sul C.C. della confederazione nazionale e, ove da questa autorizzate, su quelle delle federazioni nazionali di categoria. Ogni altra modalità di riscossione diretta di qualsiasi struttura non autorizzata, verrà considerata come infrazione della norma statutaria e conseguentemente passibile delle sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto, ivi compresa la possibilità di commissariamento con relativo scioglimento degli organi eletti.

ART. 38 - AZIONI SINDACALI

Le manifestazioni sindacali, l'adesione a manifestazioni organizzate da altri sindacati sia a livello Nazionale, sia a livello periferico devono essere preventivamente concordate con la Segreteria Nazionale della Confederazione, che può anche delegare in ciò le strutture regionali o le singole Federazioni. Le strutture sindacali che dovessero operare in difformità a quanto sopra, pongono in essere, in tal modo, una condotta contraria alle norme statutarie, con possibile, conseguente, provvedimento commissariale da parte della segreteria nazionale confederale.

La presenza sul web delle strutture regionali e provinciali confederali, delle Federazioni di categoria a tutti i livelli e degli enti collaterali, potrà avvenire solo attraverso link di collegamento al sito istituzionale della **CONF.I.A.L.** nazionale, mentre l'utilizzo del social implica il rispetto del presente Statuto, del suo codice etico e carta dei valori della confederazione, nonché della grafica che dovrà essere coerente con quella nazionale e con esclusiva responsabilità personale dei legali rappresentanti protempore interessati. Dette pagine non potranno essere in contrasto o in concorrenza con il sito istituzionale della confederazione e i suoi socialmedia.

ART. 39 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Al fine di rendere cogenti e meglio applicabili le presenti norme statutarie, la segreteria confederale nazionale si doterà di un apposito Regolamento di Attuazione del presente Statuto che avrà valore applicativo per tutti gli associati e gli Organismi dirigenziali della Confederazione e Federazioni Nazionali ai vari livelli.

Detto regolamento conterrà l'Albo delle strutture di Federazione e Confederali ai vari livelli, la loro esatta denominazione con relativo acronimo, nonché quella di Enti, Associazioni, Fondazioni, Società di capitali o di scopo, Istituti di Studi e

Ricerca, Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore. Parimenti, la segreteria confederale prima di avviare la fase congressuale di ogni struttura si doterà di un apposito Regolamento congressuale che avrà valenza su ogni struttura da essa emanata, promossa o aderente. Tale regolamento, unitamente ad altri regolamenti, quali quello congressuale, sarà deliberato e predisposto dalla segreteria nazionale in carica e validato dal suo Segretario generale e contemplerà anche le modalità di modifica del presente statuto, nonché quelle di designazione, ovvero nomina o elezione degli organismi dirigenziali delle strutture territoriali, provinciali, regionali sia della Confederazione che delle federazioni di categoria o settore ai diversi livelli nelle fasi transitorie che precedono l'avvio delle attività congressuali costituenti. Il regolamento di attuazione del presente statuto prevederà uno specifico capitolo sulle incompatibilità con relative, eventuali, deroghe e conterrà altresì il Regolamento amministrativo sull'uso della spesa dell'organizzazione.

ART. 40 - VALIDITA' DELLO STATUTO E SUE MODIFICHE

Fermo restando quando stabilito nel successivo art. 41, il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture **CONF.I.A.L.**, ivi compresa quella delle Federazioni di Categoria e delle Strutture Confederali a livello Regionale, Provinciale e Territoriale che costituiscono la **CONF.I.A.L.** .

Eventuali specificità delle Federazioni Nazionali di Categoria e delle Strutture Regionali derivanti dall'autonomia giuridica, amministrativa e/o politico-organizzativa, sono regolate con apposito Statuto e relativo Regolamento di Attuazione approvato dalla Struttura emanante ed inviato preventivamente alla Confederazione nazionale, che non potrà essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo Regolamento di Attuazione allegato.

Gli Statuti e i Regolamenti di Attuazione, eventualmente, adottati dalle singole strutture territoriali o di categoria non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e nei suoi Regolamenti.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

ART. 41 - NORME FINALI E/O TRANSITORIE

1. L'adesione alla **CONF.I.A.L.**, sia confederale che di federazione, a qualsiasi livello sottoscritta, comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e il suo rispetto.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai suoi regolamenti di attuazione del presente e alle norme di legge vigenti in materia.
3. Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto dovrà prevedere l'Albo delle Strutture Nazionali e ad ogni livello Territoriale sia di Categoria e/o Settore che Confederali, nonché l'acronimo che ne sintetizza il livello territoriale e tipologia di struttura della **CONF.I.A.L.** rappresentata.

4. In ordine a novelle legislative che impongano adeguamenti al presente Statuto e/o al suo regolamento di attuazione, il segretario generale confederale porrà in essere le modifiche necessarie in via d'urgenza. Queste saranno successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale Confederale per presa d'atto, per relativa ratifica al Congresso Confederale successivo. Tale procedura riguarderà sia il livello nazionale confederale che le Federazioni di categoria e settore, nonché le strutture territoriali confederali ai vari livelli.
5. Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente quello precedentemente depositato unitamente all'Atto Costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 1, Territoriale di Roma 1 Trastevere in data 05/03/2013 e registrato alla Serie 3°, N. 5647, nonché la sua versione modificata e successivamente depositata in data 15/10/2020 e registrata alla Serie 3°, N. 2833, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma, Ufficio Territoriale di Albano Laziale (RM).
6. Gli Organi statutari di gestione della Confederazione Nazionale, alla data della registrazione del presente statuto, sono quelli eletti nel 1° Congresso costituente, celebrato a Roma il 27/03/2021, come risultanti dallo specifico verbale congressuale controfirmato dal Presidente e dalla Commissione elettorale nominati all'atto della Assemblea Congressuale e tengono conto di eventuali decadenze, sostituzioni, integrazioni dei componenti, adottati attraverso specifiche delibere dalla segreteria nazionale in carica.
7. Le cariche e le nomine delle strutture Confederali e delle federazioni nazionali ai diversi livelli territoriali, risultano essere quelle attribuite direttamente dalla Confederazione con specifica lettera di incarico, in funzione commissariale di reggenza alla struttura affidata, in attesa della celebrazione delle assemblee programmatiche congressuali costituenti ai vari livelli. Le strutture incaricate rimarranno in carica fino alla suddetta celebrazione e possono essere revocate e/o modificate in qualsiasi momento con provvedimento della segreteria nazionale confederale. La presente norma è da considerarsi transitoria e cesserà di operare con la celebrazione delle assemblee programmatiche congressuali costituenti delle strutture di federazione e confederali ai vari livelli territoriali.
8. Per esigenze particolari gli Organismi statutari, sia confederali che di federazione, ad ogni livello, possono essere convocati anche (call) previa comunicazione ai loro componenti. Anche il voto di ogni organismo, a qualsiasi livello, può essere esercitato tramite piattaforme online, secondo le modalità contenute nel Regolamento di Attuazione del presente statuto. Le attività pregressuali e quelle congressuali, ad ogni livello, possono anch'esse essere effettuate con modalità diverse dalla presenza fisica, purché siano certificate le varie fasi, secondo le modalità contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto ed in particolare nel Regolamento Congressuale.



STATUTO

INDICE ARTICOLI STATUTO CONF.I.A.L.

Art. 1 - Denominazione	<i>pag. 1</i>
Art. 2 - Scopi e Finalità	<i>pag. 4</i>
Art. 3 - Federazioni Nazionali di Settore	<i>pag. 7</i>
Art. 4 - Autonomia	<i>pag. 8</i>
Art. 5 - Metodo Democratico	<i>pag. 9</i>
Art. 6 - Vita Associativa	<i>pag. 9</i>
Art. 7 - Associati	<i>pag. 10</i>
Art. 8 - Provvedimenti Disciplinari	<i>pag. 12</i>
Art. 9 - Cariche Sindacali	<i>pag. 13</i>
Art. 10 - Incompatibilità	<i>pag. 14</i>
Art. 11 - Patrimonio	<i>pag. 14</i>
Art. 12 - Entrate	<i>pag. 15</i>
Art. 13 - Organizzazione e sua articolazione Struttura Nazionale	<i>pag. 15</i>
Art. 14 - Congresso Nazionale Confederale	<i>pag. 18</i>
Art. 15 - Composizione del Congresso Nazionale Confederale	<i>pag. 18</i>
Art. 16 - Compiti del Congresso Nazionale Confederale	<i>pag. 19</i>
Art. 17 - Consiglio Direttivo Nazionale Confederale	<i>pag. 20</i>
Art. 18 - Segreteria Nazionale Confederale	<i>pag. 21</i>
Art. 19 - Segretario Generale Confederale	<i>pag. 22</i>
Art. 20 - Vicesegretario Generale Confederale	<i>pag. 24</i>
Art. 21 - Tesoriere	<i>pag. 24</i>
Art. 22 - Collegio Nazionale Confederale dei Sindaci - Revisore Unico	<i>pag. 24</i>
Art. 23 - Collegio Nazionale dei Provibiri	<i>pag. 25</i>
Art. 24 - Le Federazioni - I Segretari Nazionali responsabili delle Federazioni	<i>pag. 27</i>
Art. 25 - Assemblea Regionale Programmatica Congressuale	<i>pag. 28</i>
Art. 26 - Composizione dell'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale	<i>pag. 29</i>
Art. 27 - Compiti dell'Assemblea Regionale Programmatica Congressuale	<i>pag. 29</i>
Art. 28 - Assemblea di Coordinamento Regionale	<i>pag. 30</i>
Art. 29 - Coordinatore Regionale Responsabile	<i>pag. 31</i>
Art. 30 - Il Tesoriere Regionale	<i>pag. 32</i>
Art. 31 - Struttura Provinciale	<i>pag. 32</i>
Art. 32 - Assemblea Provinciale Programmatica	<i>pag. 34</i>
Art. 33 - Costituzione delle Strutture Territoriali	<i>pag. 35</i>
Art. 34 - Responsabilità Legale e Patrimoniale	<i>pag. 36</i>
Art. 35 - Il Rendiconto economico e finanziario delle Strutture Confederali Regionali, Provinciali e Territoriali	<i>pag. 37</i>
Art. 36 - Patrimonio Strutture Periferiche	<i>pag. 37</i>
Art. 37 - Entrate Strutture periferiche	<i>pag. 39</i>
Art. 38 - Azioni Sindacali	<i>pag. 40</i>
Art. 39 - Regolamento di attuazione dello Statuto	<i>pag. 40</i>
Art. 40 - Validità dello Statuto e sue modifiche	<i>pag. 41</i>
Art. 41 - Norme finali e/o transitorie	<i>pag. 41</i>
Indice articoli Statuto CONF.I.A.L.	<i>pag. 44</i>

